Anno 1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 237

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	42	22	12
Per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17
Roma (franco ai confini)		52	27	15

Firenze, Martedì 31 Agosto

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 5220 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Nostro Reale decreto 23 dicembre 1866, n. 3452;

Visto l'articolo 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo statuto ed il bilancio pel Comizio agricolo del circondario di Benevento;

Sulla proposta del suddetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Il Comizio agrario del circondario di Benevento, provincia di Benevento, è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità, e quindi come ente morale può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 5 agosto 1869.

VITTORIO EMANUELE.

Marco Minghetti.

Il N. 5234 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione consolare fra l'Italia ed il Portogallo, firmata a Lisbona il 30 settembre 1868, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 17 luglio di quest'anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 15 agosto 1869.

VITTORIO EMANUELE

L. F. Menabrea

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione consolare essendo stata conchiusa tra l'Italia ed il Portogallo, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Lisbona addì trenta settembre mille ottocento sessantotto;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarvie, riconoscendo l'utilità di determinare ed estendere, nel miglior modo possibile, i diritti, privilegi ed immunità reciprocamente concessi ai consoli, viceconsoli ed agenti consolari, cancellieri o segretari nonchè le loro funzioni e gli obblighi ai quali debbono essere rispettivamente sottoposti nei due paesi, hanno deciso di conchiudere una Convenzione consolare, ed hanno nominato a questo effetto per Loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il marchese Oldoini, Suo Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario, Gran Cordone del Suo Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, di quello di Cristo di Portogallo, e di diversi altri Ordini esteri;

Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarvie,

Il conte d'Avila, Pari del Regno, Suo Consigliere di Stato effettivo e Ministro di Stato onorario, Gran Croce dell'antico e nobilissimo Ordine di Torre e Spada, del valore, della lealtà e del merito di Nostra Donna della Concezione di Villa Viçosa, commendatore di quello di Cristo, Gran Cordone degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, e di diversi altri Ordini esteri.

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. Ognuna delle Alte Parti contraenti avrà la facoltà di stabilire consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari nei porti, città e luoghi del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuare quelle località che si giudicasse conveniente. Non potrà però questa riserva applicarsi ad una delle Alte Parti contraenti, senza che s'applichi egualmente a tutte le altre potenze. I detti agenti saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti dietro presentazione delle loro patenti, secondo le regole e formalità stabilite nei paesi rispettivi.

L'*exequatur* richiesto, pel libero esercizio delle loro funzioni, verrà loro spedito senza spesa, e sulla presentazione del detto *exequatur* l'autorità superiore del luogo di loro residenza prenderà immediatamente le disposizioni necessarie perchè possano compiere i doveri della loro carica, e perchè siano ammessi al godimento delle esenzioni, prerogative, immunità, onori e privilegi che loro spettano.

Art. 2. I consoli generali, consoli e viceconsoli od agenti consolari, sudditi dello Stato che li ha nominati, godranno della esenzione dell'alloggio e contribuzioni militari, dalle contribuzioni dirette, sì personali che mobiliarie e sontuarie, imposte dallo Stato, dalle autorità provinciali e dai comuni, a meno che posseggano beni stabili, od esercitino il commercio od una qualche industria, nei quali casi saranno soggetti agli stessi carichi, servizi e tributi che sono imposti ai nazionali. Tutti i sovranominati agenti godranno inoltre dell'immunità personale, eccetto pei reati che la legislazione penale dei due paesi qualifica di crimini e punisce come tali; e se sono negozianti, andranno soggetti all'arresto personale soltanto per causa commerciale, e non mai per causa civile.

I consoli generali, consoli e viceconsoli od agenti consolari potranno collocare sulla porta esterna del consolato o viceconsolato lo scudo coll'armi della loro nazione e colla scritta seguente: *Consolato o Viceconsolato di.* . . . .

Potranno nei giorni di pubbliche solennità religiose o nazionali, e nelle altre circostanze d'uso, inalberare la bandiera di loro nazione sulla casa consolare, a meno che risiedano nella città ove è stabilita una legazione del loro paese.

I consoli generali, consoli e viceconsoli od agenti consolari potranno similmente collocare la bandiera nazionale sui battelli che li conducessero nel porto per esercitarvi le funzioni della loro carica.

Art. 3. I consoli generali, i consoli ed i loro cancellieri, come pure i viceconsoli od agenti consolari, non potranno essere obbligati a comparire come testimoni nanti i tribunali.

Quando le autorità giudiziarie locali abbisognino di ricevere da essi qualche dichiarazione, dovranno trasportarsi al loro domicilio, o delegare qualche funzionario competente per riceverla di viva voce, oppure domandarla per iscritto.

Art. 4. In caso d'impedimento, d'assenza o di decesso di consoli generali, consoli e viceconsoli od agenti consolari, gli addetti consolari, i cancellieri e segretari, che siano stati previamente presentati come tali alle autorità rispettive, saranno di pieno diritto ammessi, nell'ordine loro gerarchico, ad esercitare *ad interim* le funzioni consolari, senza che dalle autorità locali vi si ponga ostacolo.

Queste dovranno per contro dar loro assistenza e protezione, e farli godere durante la loro gestione interinale delle esenzioni, prerogative, immunità e privilegi reciprocamente riconosciuti per effetto della presente Convenzione agli agenti del servizio consolare.

Art. 5. Gli archivi consolari sono inviolabili, e le autorità locali non potranno in alcun caso, nè sotto alcun pretesto, visitare o sequestrare le carte che ne fanno parte.

Queste carte dovranno sempre essere completamente separate dalle carte e dai libri risguardanti il commercio o l'industria che fosse esercitata dai consoli, viceconsoli od agenti consolari rispettivi.

Art. 6. I consoli generali e i consoli potranno nominare viceconsoli od agenti consolari nelle città, porti e luoghi dei loro distretti consolari, salvo l'approvazione del Governo territoriale.

Questi agenti potranno essere scelti indistintamente fra i cittadini dei due paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno muniti d'una patente rilasciata dal console che li avrà nominati, e sotto gli ordini del quale dovranno essere posti.

Essi godranno dei medesimi privilegi ed immunità stipulate nella presente Convenzione,

Art. 7. I consoli generali, consoli e viceconsoli od agenti consolari dei due paesi potranno indirizzarsi alle autorità del loro distretto per reclamare contro ogni infrazione ai trattati ed alle convenzioni in vigore fra i due paesi, e contro qualsiasi abuso di cui potessero lagnarsi i proprii nazionali. Se le loro rimostranze non fossero accolte da quelle autorità, potranno ricorrere, in mancanza di un agente diplomatico della loro nazione, al Governo dello Stato nel quale risiedono.

Art. 8. I consoli generali, consoli, viceconsoli, agenti consolari e cancellieri rispettivi avranno il diritto di ricevere nei loro uffici, al domicilio delle parti, od a bordo dei bastimenti del loro paese, le dichiarazioni che i capitani, gli equipaggi, i passeggieri, negozianti o cittadini della loro nazione vorranno fare. Essi sono parimente autorizzati a ricevere come notai le disposizioni testamentarie dei sudditi del loro paese, e tutti gli atti notarili, anche quando tali atti avessero per oggetto di conferire ipoteca sopra i beni situati sul territorio della nazione alla quale appartiene il console o l'agente consolare; in tal caso si applicheranno le disposizioni speciali in vigore nel paese ove gli stessi atti debbono avere esecuzione.

I suddetti agenti avranno inoltre il diritto di ricevere nei loro uffici tutti gli atti convenzionali passati tra uno o più dei loro nazionali ed altre persone nel quale risiedono, come pure qualunque atto convenzionale risguardante unicamente cittadini di quest'ultimo Stato, purchè ben inteso tali atti abbiano rapporto a beni situati nel territorio della nazione alla quale appartiene il console o l'agente consolare che li riceve, o ad affari che si debbano trattare sul territorio medesimo. Le copie ed estratti di detti atti, debitamente legalizzati dagli agenti sovranominati e muniti del sigillo ufficiale dei consolati, viceconsolati od agenzie consolari, faranno fede in giustizia e fuori, sia in Italia, sia in Portogallo, allo stesso titolo che gli originali, ed avranno la stessa forza e valore che se fossero stati fatti nanti notaro od altro pubblico uffiziale dell'uno o dell'altro paese, purchè tali atti sieno stati stesi nella forma richiesta dalle leggi dello Stato al quale appartengono i consoli, viceconsoli od agenti consolari, e sieno stati quindi sottomessi al bollo, al registro ed a tutte le altre formalità che reggono la materia nel paese ove l'atto deve avere eseguimento. Nel caso sorgesse qualche dubbio sulla autenticità della spedizione di un atto pubblico registrato alla cancelleria di uno dei consolati rispettivi, non se ne potrà rifiutare il confronto coll'atto originale alla persona interessata che ne facesse domanda, anzi questa potrà assistere alla collazione ove ciò stimi conveniente.

I consoli generali, consoli e viceconsoli o agenti consolari rispettivi potranno tradurre e legalizzare tutti i documenti emanati dalle autorità o funzionari del loro paese, e queste traduzioni e legalizzazioni avranno nel paese di loro residenza la stessa forza e valore che se fossero state fatte da giurati interpreti locali.

Art. 9. In caso di decesso di un suddito d'una delle due parti contraenti sul territorio dell'altra, le autorità locali dovranno darne avviso immediato al console generale, console, viceconsole od agente consolare del distretto nel quale la morte avrà avuto luogo. Questi dovranno dal canto loro dare il medesimo avviso alle autorità, ove pei primi fossero informati del decesso.

Se un italiano in Portogallo, od un portoghese in Italia fosse morto senza aver fatto testamento o senza aver nominato un esecutore testamentario, o se gli eredi naturali o testamentari, od alcuno di essi, fossero minori, incapaci od assenti, o se gli esecutori testamentari nominati non si trovassero sul luogo ove si apre la successione, i consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari della nazione del defunto avranno il diritto di procedere successivamente alle operazioni seguenti:

1° Apporre i sigilli, sia d'ufficio, sia a richiesta delle parti interessate, sopra tutti gli effetti mobili e l'autorità locale competente, che potrà assistere a questa operazione ed apporre ugualmente i propri sigilli. Questi sigilli, nonchè quelli dell'agente consolare, non si dovranno levare senza l'assistenza dell'autorità locale. Se però dopo un avviso indirizzato dal console o viceconsole all'autorità locale per invitarla ad assistere alla levata dei doppi sigilli, questa non si presentasse entro le quarant'otto ore immediatamente consecutive al ricevimento dell'avviso, l'agente consolare potrà procedere da solo alla detta operazione.

2° Fare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto alla presenza dell'autorità locale, se, in seguito dell'avviso di cui sopra, questa stimi dovervi assistere.

L'autorità locale apporrà la sua firma ai processi verbali redatti in sua presenza senza potere esigere diritti di sorta per la sua intervenzione d'ufficio in tali atti.

3° Ordinare la vendita ai pubblici incanti di tutti gli effetti mobili della successione deteriorabili o di difficile conservazione, come pure dei raccolti e degli effetti, per la vendita dei quali si presentassero favorevoli occasioni.

4° Deporre in luogo sicuro gli effetti e valori compresi nell'inventario, conservare l'ammontare dei crediti che si esigeranno ed i prodotti delle rendite che si percepiranno nella casa consolare, ovvero confidarli a qualche commerciante che presenti buone guarentigie. Tali depositi si dovranno eseguire, nell'uno e nell'altro caso, di accordo coll'autorità locale che avrà assistito alle operazioni precedenti, quando in seguito della convocazione menzionata nel paragrafo seguente, sudditi del paese o di una terza potenza si presentassero come interessati nella successione *ab intestato* o testamentaria.

5° Annunziare la morte avvenuta e convocare per mezzo dei giornali del luogo e di quelli del paese del defunto, se ciò è necessario, i creditori che potrebbero esistere verso la successione testamentaria od intestata, affinchè questi possano presentare nel termine fissato dalle leggi del luogo i rispettivi titoli di credito, debitamente giustificati. Quando si presenteranno creditori verso la successione testamentaria od intestata, si dovrà effettuare il pagamento dei loro crediti entro il termine di giorni quindici dalla chiusura dell'inventario, se esistono fondi che si possano destinare a quest'uso, ed in caso contrario appena realizzati nel modo più conveniente i valori necessari, od in fine in quel termine che fosse stabilito di comune accordo fra i consoli e la maggioranza degli interessati. Se i consoli rispettivi rifiutassero il pagamento di tutti o di parte dei crediti, allegando l'insufficienza dei valori della successione per soddisfarli, i creditori, ove ciò stimino utile ai loro interessi, potranno domandare alla autorità competente la facoltà di costituirsi in istato di unione. Ottenuta che abbiano questa dichiarazione nelle vie legali, stabilite in ciascuno dei due paesi, i consoli o viceconsoli dovranno immediatamente consegnare all'autorità giudiziaria od ai sindaci del fallimento, secondo i casi, tutti i documenti, effetti o valori appartenenti alla successione testamentaria od intestata, e gli agenti suddetti rimarranno incaricati di rappresentare gli eredi assenti minori od incapaci. In ogni caso i consoli generali, consoli e viceconsoli potranno consegnare l'eredità od il suo prodotto agli eredi legittimi, od ai loro mandatari, soltanto dopo spirato il termine di mesi sei dal giorno in cui l'annunzio della morte avvenuta fu pubblicato sui giornali.

6° Amministrare e liquidare personalmente, o per mezzo di persone che nomineranno sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria od intestata, senza che l'autorità locale intervenga a tali operazioni, a meno che sudditi del paese o di una terza potenza abbiano diritti a far valere sulla successione, perchè in quest'ultimo caso, qualora sopravvenissero difficoltà, soprattutto se provenienti da qualche domanda che dia luogo a contestazione, non avendo i consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari alcun diritto di risolverle, i [illegible] spetta di provvedere o giudicare. I detti agenti agiranno allora come rappresentanti della successione testamentaria od intestata, vale a dire che, mentre conserveranno l'amministrazione, nonchè il diritto di liquidare gli interessi della [illegible] degli effetti nelle forme sovra enunciate, veglieranno agli interessi degli eredi, ed avranno inoltre facoltà di designare avvocati per sostenere le loro ragioni davanti i tribunali. Resta inteso ch'essi consegneranno a questi tribunali tutte le carte ed i documenti proprii a rischiarare la questione loro sottoposta.

Pronunciata che sia la sentenza, i consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari, se non se ne appellano, dovranno eseguirla, ed allora continueranno di pieno diritto la liquidazione che fosse rimasta in sospeso sino alla definizione della controversia.

7° Organizzare, se ne è il caso, la tutela o la cura in conformità delle leggi dei paesi rispettivi.

Art. 10. Quando un italiano in Portogallo, od un portoghese in Italia muore in un luogo dove non vi ha agente consolare della nazione, l'autorità territoriale competente procederà, conformemente alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti ed alla liquidazione dei beni lasciati, e sarà tenuta di rendere conto nel più breve termine possibile del risultato di queste operazioni alla legazione che deve conoscerne, od al consolato o viceconsolato più vicino al luogo ove si è aperta la successione testamentaria od intestata. Ma dal momento in cui l'agente consolare più vicino si presenterà in persona o manderà un suo delegato, l'autorità locale, ove già fosse intervenuta, dovrà uniformarsi alle disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 11. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari dei due Stati conosce-

APPENDICE

Rivista Musicale

Teatro Principe Umberto. — Chiara di Rosemberg, *opera semiseria in due atti del maestro Ricci* — **Nelly,** *ballo del coreografo Pratesi.* — *Feste musicali in onore di Rossini a Pesaro.*

L'autunno si avanza a gran passi preceduto da acquazzoni e da venti impetuosi; i bagnanti s'affrettano a ricoverarsi presso i domestici lari, e le città cominciano a ripopolarsi; è vero che questa è la stagione delle villeggiature, ma in generale si va più ai bagni che alle villeggiature, probabilmente per la ragione che non tutti hanno la felicità di possedere una casa di campagna, mentre è assai più facile andare quindici giorni o un mese ai bagni; insomma anche le vie della capitale da qualche giorno sono più animate, ed i caffè ed i teatri. Quando poi le rondinelle abbiano preso il volo per altre regioni (ed il diligentissimo cronista dell'*Italie* non mancherà di farci sapere il giorno ed il momento) allora la capitale sarà al completo:

Il settembre innanzi viene
E a lasciarci ti prepari;
Tu vedrai lontane *arene* ...

così la *Rondinella* del Grossi; mentre noi fra poco, senza volare lontano, non vedremo più le nostre, che tanto ci deliziarono durante l'estate; nè per questo invidieremo le rondinelle, nè andremo con esse a cercarne da lontano. E già la regina delle arene, o meglio il Regio Politeama, sta per chiudersi dopo di avere penosamente prolungata la sua esistenza con qualche rappresentazione della *Lanterna* dello Scalvini. È innegabile che lo Scalvini non sia un uomo di spirito; egli è invece fecondo, ma ci pare che i suoi parti riescano più deboli e malaticci quanto più diventano numerosi; che differenza infatti fra la *Lanterna* e il *Se sa minga*. Io non sono certamente entusiasta per questo genere di composizioni, ma quando sono ben fatte non mi dispiacciono, e le giudico graziose distrazioni; per me credo che non possano pregiudicare l'arte in verun modo, perchè le reputo fuori dell'arte.

Intanto, liberata dalla presenza della temuta rivale, l'Arena Morini riprese fiato. Se non che il vecchio ballo *Montecristo*, che avea cominciato a destare colle prime scene vero fanatismo, venne dalla metà alla fine accolto più che freddamente, colpa il ballo stesso, e più l'esecuzione in parte sbagliata, in parte trascuratissima; e già l'arena diventava di sera in sera più deserta; se la sciaguratissima *Monaca di Cracovia* potè attirare la folla, non è a credere che ciò potesse durare lungamente: l'àncora di salvezza per il Morini fu la *Chiara di Rosemberg*, e più, il ballo *Nelly* del coreografo Pratesi. La *Chiara di Rosemberg* del maestro Luigi Ricci, che conta ormai meglio di 25 anni, è una graziosissima operetta piena di brio, di freschezza, e che, a torto, vien fatta sentire di rado. A dir vero se si volesse considerarne l'esecuzione colla lente (e forse anche senza) ci sarebbe molto da dire; ma bisogna confessare che nel complesso non c'è malaccio. Quel valente e bizzarro artista ch'è lo Scheggi è l'anima dello spettacolo; egli sa tenere sempre desto ed allegro il pubblico coi gesti più strani, colla mimica la più audace; direi persino che nulla v'ha di più comico delle sue stonazioni.

Nel *racconto* ei viene applaudito, e così nel bel terzetto, dove non è male secondato, e più di tutto nel famoso duetto: *Vedi tu questa pistola*; alla prima rappresentazione il pubblico a grandi grida chiese il *bis* del duetto, ma lo Scheggi si scusò perchè era stanco; nelle sere seguenti ei non potè resistere ai lusinghieri e prolungati applausi, e dovette tirar fuori due volte da quelle sue profonde tasche che pare giungano sino alle ginocchia, le famose ed innocenti pistole.

La signora Nelly Marzi non canta male, ma la sua voce, non molto forte, pare più debole ed incerta nella vastissima scena di quel teatro scoperto, e poi è chiaro che la sua parte non le sta troppo bene per causa della tessitura; il suo duetto col tenore, la sua aria finale sono accolti freddamente. Anche il tenore Enrico Piana ha delle buone qualità, ma la sua voce, ch'è pure simpatica, è velata, e spesso malsicura; tuttavia egli sa riscuotere qualche applauso nella sua aria. Abbastanza bene l'orchestra guidata dall'egregio maestro Usiglio, quello che si fece tanto onore nel dirigere il *Don Carlos*. A proposito, noi sentiremo presto al Teatro Nazionale la sua graziosa opera, le *Educande di Sorrento*, che piacque due anni sono all'Alfieri. So ch'egli l'ha opportunamente modificata specialmente nell'atto terzo, per la qual cosa io sono tanto più sicuro della felice riuscita. Verrà pure eseguita nello stesso teatro l'opera *I tutori e le pupille*, del maestro De Champ, quella che fu accolta con tanto favore alla Pergola nella fine della passata stagione.

Ed ora, tornando all'Arena Morini o Principe Umberto, farò un cenno del ballo *Nelly*, che lo merita, se non altro, per l'entusiasmo col quale venne accolto dal pubblico, specialmente la prima sera. Questo ballo brillante, come lo intitola il Pratesi, venne già eseguito a Torino, a Milano, ma è nuovo per Firenze. L'argomento, al solito, è una scipitezza qualunque: un giovinotto, innamoratosi di una ragazza che il padre ha destinato in isposa ad un vecchio antipatico, usa di astuzie e di travestimenti per ingannare la vigilanza paterna; ed ora si veste da cameriere, ora da maestro di musica, ora da impresario; ogni volta è scoperto e scacciato: ma chi dura la vince; il padre si lascia alla fine persuadere, tanto più quando scopre che l'attivo, scaltro ed instancabile innamorato è nientemeno che il primo mimo dell'opera. « Perchè non dirlo prima? » dice l'estatico papà: bisogna notare che Nelly è destinata al teatro come ballerina! Allora i felici amanti col papà si recano alla festa del giardino di Kursaal, ed il ballo finisce fra le più liete e fantastiche danze. Il coreografo su questo tema vecchio e mille volte rifatto ha saputo comporre un ballo grazioso e con qualche novità. L'introduzione danzante ed il ballabile di carattere della prima scena vengono giustamente applauditi, a merito principalmente di quella dozzina di graziosi marinai che dopo le più matte evoluzioni finiscono coll'ubbriacarsi e fare a pugni. Nel terzo atto il balletto, che si suppone eseguito nel teatro di Dieppe, è pure interessante, e lo splendido quadro della fine è meritevole veramente dei fragorosi applausi che debbono aver commosso nelle viscere il degno coreografo, il quale, la prima sera, tra per le ripetute chiamate, tra pel vivo interesse che le animava, noi vedemmo quasi sempre sul palco scenico, ora sorridente al pubblico e curvo a furia d'inchini, ora ritto severo, battente ambe le palme per dirigere le mosse

ranno, ad esclusione di ogni altra autorità, degli atti d'inventario e delle altre operazioni praticate pella conservazione dei beni ed oggetti di qualsiasi natura lasciati da gente di mare o da passeggeri del loro paese morti a terra od a bordo di legni nazionali, sia durante la traversata, sia nel porto di arrivo.

Art. 12. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno andare personalmente o mandare delegati a bordo dei bastimenti di loro nazione già ammessi in libera pratica, interrogare i capitani e l'equipaggio, esaminare le carte di bordo, ricevere le dichiarazioni sul loro viaggio, la loro destinazione o gli incidenti della traversata, redigere i manifesti, facilitare la spedizione dei loro bastimenti, e finalmente accompagnarli davanti i tribunali e negli uffici dell'amministrazione del paese per servir loro d'interpreti e di agenti negli affari che avranno a trattare, o pelle domande che avessero a fare.

Resta inteso che i funzionari dell'ordine giudiziario e gli uffiziali ed agenti della dogana non potranno in alcun caso operare visita o ricerche a bordo dei bastimenti, senza avere previamente ed in tempo utile richiesta la presenza del console o viceconsole della nazione alla quale i bastimenti stessi appartengono.

Dovranno parimente dar avviso in tempo opportuno ai detti agenti consolari affinchè assistano alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi avranno a fare davanti i tribunali ed alle amministrazioni locali, per evitare così ogni errore o falsa interpretazione che potesse nuocere all'esatta amministrazione della giustizia.

L'avviso, che a tale effetto sarà indirizzato ai consoli e viceconsoli, indicherà un'ora precisa, e se i consoli e viceconsoli non vi si recassero in persona o non vi si facessero rappresentare da un delegato, si procederà in loro assenza.

L'intervento dei consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari non sarà mai necessario per l'esecuzione delle formalità ordinarie, per parte delle autorità locali, all'arrivo ed alla partenza delle navi, conformemente ai regolamenti di polizia, di dogana e di sanità, non essendo richiesto il loro concorso che nel caso in cui sia quistione di procedure giudiziarie od amministrative.

Art. 13. In tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi, e la sicurezza delle mercanzie, beni ed effetti, saranno osservate le leggi, le ordinanze ed i regolamenti del paese.

I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari saranno esclusivamente incaricati di mantenere l'ordine interno a bordo dei legni mercantili della loro nazione, conosceranno soli delle dissenzioni di qualsiasi natura insorte tra il capitano, gli uffiziali di bordo ed i marinari, e di quelle specialmente relative al soldo ed all'osservanza degli obblighi mutuamente contratti. Le autorità locali potranno intervenire soltanto quando i disordini occorsi a bordo dei bastimenti siano di natura a turbare la tranquillità e l'ordine pubblico a terra o nel porto, l'equipaggio vi fosse implicata.

In tutti gli altri casi le autorità sovra indicate si limiteranno a prestare il loro appoggio ai consoli, viceconsoli od agenti consolari, quando ne siano da essi richiesti, per fare arrestare ed incarcerare individui iscritti sul ruolo d'equi- [illegible] qualsiasi detti agenti ciò stimino conveniente di [illegible]

Art. 14. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno fare arrestare e ricondurre sia a bordo, sia nel loro paese, i marinai ed ogni altra persona faciente parte a qualsiasi titolo degli equipaggi dei bastimenti, sia mercantili che da guerra, di loro nazione, i quali avessero disertato.

A quest'effetto dovranno dirigersi per iscritto alle autorità locali competenti, e provare mediante esibizione dei registri della nave o del ruolo d'equipaggio, ovvero, se il bastimento fosse partito, mediante copia autentica di tali documenti, che le persone reclamate facevano realmente parte dell'equipaggio.

Sulla domanda così giustificata non si potrà rifiutare la consegna dei disertori.

Si presterà inoltre ai detti agenti consolari ogni aiuto ed assistenza per la ricerca e l'arresto dei disertori, i quali saranno tradotti nelle carceri del paese, e vi rimarranno in custodia sulla domanda ed a spese del console o viceconsole, finchè questi trovi un'occasione di farli ripatriare.

L'arresto non potrà durare oltre tre mesi, passati i quali, e mediante previo avviso di tre giorni al console, l'arrestato sarà posto in libertà, nè potrà più essere per lo stesso motivo imprigionato.

Se però il disertore avesse commesso qualche delitto a terra, la sua estradizione potrà essere differita dalla autorità locale, sinchè il tribunale abbia pronunciato la sua sentenza, e questa avuto piena ed intiera esecuzione.

Le Alte Parti contraenti convengono che i marinai e le altre persone dell'equipaggio, sudditi del paese ove succede la diserzione, sono eccettuati dalle stipulazioni del presente articolo.

Art. 15. Semprechè non vi sia stipulazione in contrario tra gli armatori, i noleggiatori, i caricatori e gli assicuratori, le avarie che i bastimenti dei due paesi avranno sofferte in mare, sia che entrino nei porti rispettivi volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno regolate dai consoli generali, consoli ed agenti consolari di loro nazione, a meno che sudditi del paese ove risiedono detti agenti, o sudditi di terza nazione, vi siano interessati; nel qual caso, ed in difetto di amichevole componimento fra tutti gli interessati, le avarie dovranno essere regolate dall'autorità locale.

Art. 16. In caso d'investimento o di naufragio d'un bastimento appartenente al Governo od a sudditi dell'una delle Alti Parti contraenti sulle coste dell'altra, le autorità locali dovranno tosto avvertirne il console generale, console, viceconsole od agente consolare del distretto, ed in sua mancanza il console generale, console, viceconsole od agente consolare più vicino al luogo del sinistro. Tutte le operazioni relative al salvataggio dei legni italiani naufragati od arenati nelle acque territoriali del Portogallo, saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari d'Italia; reciprocamente, tutte le operazioni relative al salvataggio di legni portoghesi naufragati od arenati nelle acque territoriali d'Italia, saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli od agenti consolari di Portogallo.

L'intervenzione delle autorità locali avrà luogo nei due paesi soltanto per assistere gli agenti consolari, mantenere l'ordine, garentire gl'interessi dei ricuperatori estranei all'equipaggio, ed assicurare l'esecuzione delle disposizioni da osservarsi per l'entrata e la sortita delle merci ricuperate. Nell'assenza e fino all'arrivo dei consoli generali, consoli, viceconsoli, agenti consolari, o della persona dai medesimi a quest'effetto delegata, le autorità locali dovranno prendere tutte le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti salvati.

L'intervento delle autorità locali, in questi vari casi, non darà luogo a percezione di diritti di sorta, ad eccezione però del rimborso delle spese cagionate dalle operazioni di salvataggio e dalla conservazione degli oggetti, salvati e dei diritti ai quali anderebbero soggetti in simile caso i bastimenti nazionali.

In caso di dubbio sulle nazionalità dei bastimenti naufragati, le disposizioni mentovate nel presente articolo saranno d'esclusiva competenza dell'autorità locale.

Le Alte Parti contraenti convengono inoltre che le merci ed effetti salvati non saranno soggetti ad alcun dazio di dogana, a meno che sieno ammessi al consumo interno.

Art. 17. I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari rispettivi, non meno che i cancellieri, segretari, allievi od addetti conso- [illegible] prerogative, immunità e privilegi [illegible] esenzioni, ranno accordati agli agenti della stessa classe, della nazione la più favorita, semprechè tali concessioni sieno reciproche.

Art. 18. La presente Convenzione rimarrà in vigore per lo spazio di nove anni, a decorrere dal giorno in cui si scambieranno le ratifiche. Se un anno prima dello spirare del termine, nè l'una nè l'altra delle Alte Parti contraenti avrà annunziato officialmente all'altra parte l'intenzione di far cessare gli effetti della Convenzione, questa continuerà a rimanere in vigore sino ad un anno dopo il giorno in cui una delle Alte Parti contraenti l'abbia denunziata.

Art. 19. Le stipulazioni precedenti saranno esecutorie nei due Stati, immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.

Art. 20. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Lisbona il più presto possibile.

In fede del che i Plenipotenziari rispettivi firmarono la presente Convenzione, e vi posero i sigilli delle loro armi.

Fatto a Lisbona il trenta settembre mille ottocento sessant'otto.

(L. S.) Marchese Aldoini.
(L. S.) Conte D'Avila.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Firenze addì cinque del mese di novembre, l'anno del Signore mille ottocento sessantotto, vigesimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
L. F. Menabrea.

Con RR. decreti 27 luglio e 9 agosto 1869 sono stati fatti i seguenti movimenti nel personale d'amministrazione dei bagni penali:

Berio Alberto, direttore nell'amministrazione dei bagni penali, trasferto in quella delle carceri giudiziarie;

Marinucci Alberto, direttore nell'amministrazione delle carceri giudiziarie, trasferto in quella dei bagni penali;

Bongiovanni Vincenzo, Leone Pasquale, Scarambone Ugo, Friozzi Gennaro, Maniaci Eugenio, Ragusa Luigi e Scotti Federico, applicati nell'amministrazione dei bagni penali, promossi al grado di segretario nell'amministrazione stessa;

Verruda Antonio, Pizzuti Domenico e Du-Jardin Luigi, applicati di 2ª classe id. id., promossi applicati di 1ª classe nell'amministrazione stessa.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Circolare *del signor Ministro dell'Interno ai signori prefetti del Regno sulla durata ed epoca normale per la sessione ordinaria dei Consigli provinciali e comunali.*

La sessione ordinaria del Consiglio provinciale è fissata dalla legge e di pien diritto il primo lunedì di settembre (art. 165); la sua durata è di quindici giorni; può *ridursi* d'accordo del prefetto e del Consiglio; può prorogarsi per otto giorni dal Consiglio, però non oltre tal termine senza l'assenso del prefetto (art. 136).

Per tal modo la prima adunanza del Consiglio provinciale non potendo essere oltre il sette settembre, tra la sua durata ordinaria o la proroga, si verrebbero a compiere i 30 giorni di quel mese; e siccome normalmente la proroga non può essere maggiore del termine ordinario, così tutto al più la sessione ordinaria, anche prorogata, non potrebbe durare oltre il 7 ottobre.

A tali epoche e durate corrispondono le epoche normali per la sessione autunnale dei Consigli comunali fissata in ottobre o novembre e per la durata di trenta giorni (art. 77).

Fra gli oggetti delle deliberazioni della sessione ordinaria del Consiglio provinciale è principalissimo quello della votazione del bilancio (art. 172, N. 11) dal quale viene a regolarsi la imposizione dei centesimi addizionali alle imposte dirette (art. 173).

I Consigli comunali che appunto si radunano appena compiuta la sessione ordinaria del Consiglio provinciale, nella sessione d'autunno deliberano il bilancio attivo e passivo (art. 84) da cui dipende la sovraimposta alle contribuzioni [illegible]

Queste disposizioni, insieme congiunte, dimostrano non tanto la convenienza, quanto la necessità che il Consiglio provinciale, e dopo di lui i Consigli comunali, almeno, e specialmente, per la formazione del bilancio, tengano e compiano le loro sessioni, i primi nel mese di settembre, i secondi in ottobre e novembre.

Per tal modo solamente può essere possibile l'esame dei bilanci richiesto per la loro esecutorietà dagli articoli 192 e 134 della legge, e può trovarsi assicurato il regolare andamento della amministrazione e della contabilità comunale, onde non si verifichino i danni e gli inconvenienti, non mai abbastanza lamentati, del non trovarsi votati e possibilmente esecutorii i bilanci pel 1° gennaio in cui debbono incominciare i servizii e le riscossioni.

I signori prefetti sono invitati perciò a richiamare l'attenzione dei collegi elettivi sopra queste disposizioni della legge, ed io non dubito che tanto i Consigli provinciali quanto i comunali, rendendosi conto delle aspirazioni a riforme, che inaugurino od avvisino ad un sistema di maggior libertà d'azione nelle provincie e nei comuni, non perderanno questa occasione di dimostrare il loro fermo proposito di conformarsi rigorosamente alla legge, senza di cui non sarebbe nè concepibile, nè attuabile una riforma che tanto conferisce all'importanza delle amministrazioni provinciali e comunali.

Firenze, 30 agosto 1869.

Il Ministro dell'Interno
Luigi Ferraris.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Avviso.

Con decreto in data 28 giugno 1869 il Ministro dell'Interno ha determinato che il pagamento dei sussidii dotali, a cui per le disposizioni anteriori alla legge del 27 settembre 1863 hanno diritto le donzelle inscritte sulle liste del lotto della Direzione di Firenze, possa aver luogo senza attendere la estrazione del numero a ciascuna di esse rispettivamente assegnato; a condizione però che le fanciulle medesime, od i loro eredi, facciano pervenire alla detta Direzione, franche di posta, le analoghe domande, corredate dei relativi documenti: e ciò non più tardi del 31 dicembre del corrente anno 1869.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Secondo i fogli inglesi, il ministro della marina M. Childers mediterebbe di operare delle notevoli riduzioni nella lista degli ammiragli. Il numero degli *ammiragli di flotta* verrebbe ridotto da tre a uno, quello degli ammiragli da 20 a 10, quello dei viceammiragli da 24 a 14 e quello dei contrammiragli da 48 a 20.

— Si legge nel *Times* che in una riunione della *Britisch Association*, società che ha per iscopo di promuovere le scienze esatte, ha destato molto interesse un discorso del geografo e geologo russo P. Don Tschikatscheff. Questo geografo è d'opinione che l'urto tante volte predetto fra Russi ed Inglesi nell'Asia centrale è da ritenersi come una chimera in causa delle condizioni del suolo che dovrebbe esserne il teatro. Supposto pure che il Turkistan dovesse diventare una provincia della Russia, una armata russa, partendo da qualsivoglia punto dovrebbe impiegare tre mesi di viaggio per contrade deserte e montuose prima di por piede su territorio inglese. Gli argomenti in appoggio della sua opinione, il dotto russo li dasunse in gran parte dalla considerazione dei bisogni di un'armata moderna e addimostrò che le dificoltà dei trasporti sono addirittura insuperabili. « Insomma, conchiuse l'oratore, l'idea di un' invasione russa nelle Indie è un semplice spauracchio e non è lontano il giorno in cui se ne riconoscerà la stoltezza, e gli abitanti di Bombay non temeranno un'invasione russa più di quanto gli abitanti di Londra temono uno sbarco di francesi.

— Ecco la circolare diretta da un *meeting* agli amministratori delle colonie inglesi, di cui fu fatto cenno nel nostro diario di ieri:

« In un *meeting* di coloni influenti tenuto in Inghilterra il 4 di questo mese è stato deciso che un comitato verrebbe nominato per intendersi coi diversi governi delle colonie ed esaminare in quale stato si trovino le loro relazioni colla madre patria.

« Ciò che ha dato luogo a questo *meeting* si è la notizia che il governo britannico si proponeva di adottare riguardo alle sue colonie ed in particolar riguardo alla Nuova Zelanda una politica tale da richiamare l'attenzione di tutte le persone che si interessano alla prosperità delle colonie e alla conservazione dei vincoli che le uniscono alla metropoli.

« La politica di cui si tratta consiste in ciò che, tolta una protezione parziale in caso di una guerra con un popolo civilizzato, la madre patria non si ritiene affatto risponsabile del benessere e della sicurezza delle sue colonie; ella non si crede punto tenuta di venire in suo soccorso nemmeno in casi di estremi pericoli e di urgenti bisogni. Non è questo il luogo di discutere la saggezza e l'equità di una cosiffatta politica, la quale sembra avere lo scopo di produrre la separazione fra le colonie e la metropoli in un modo brusco ed ostile con grave pregiudizio delle colonie e della madre patria.

« Quanto alle colonie, dopo la rivelazione di una siffatta politica, esse considereranno sotto un nuovo rispetto il loro atteggiamento di fronte alla metropoli; ognuna di esse sentirà che questa determinazione riguarda i suoi affari e il suo avvenire; ma esse non hanno nessun mezzo di azione, nessun mezzo di influire sui consigli del governo centrale.

« In queste circostanze è parso al *meeting* che conveniva prendere delle misure per impegnare, se è possibile, i governi coloniali, quelli specialmente che hanno dei governi responsabili, d'intervenire ad una conferenza generale ove potranno essere discusse nell'interesse comune delle quistioni cotanto gravi.

« Non potrebbe negarsi che gli interessi dei coloni di faccia alla madre patria non siano insufficientemente assicurati col sistema attualmente impiegato nell'amministrazione delle faccende coloniali.

« La costituzione del *Colonia Office* è poco atta a produrre delle buone relazioni tra i governi coloniali e il governo centrale, o a rappresentare i bisogni ed i voti dei coloni, fino a che l'attenzione del Parlamento britannico sia assorbita dagli affari d'interesse immediato per la metropoli.

« Si sono proposti diversi piani per rimediare a questo inconveniente, come per esempio quello di ottenere una rappresentanza delle colonie al Parlamento; di costituire un congresso generale, incaricato di funzioni speciali, al quale prenderebbero parte le colonie; di porre le colonie che hanno dei governi risponsabili, sullo stesso piede dei governi esteri dal punto di vista diplomatico; di confidare l'amministrazione degli affari coloniali ad un ufficio sul gusto dell'ufficio indiano. Sono state fatte delle obbiezioni contro alcuni di questi progetti, ma se ne possono proporre degli altri, che noi non imprenderemo a discutere.

« Il nostro scopo sarebbe, se fosse possibile, di prendere delle misure affinchè le colonie stesse, col mezzo di rappresentanti debitamente autorizzati, si mettessero d'accordo per domandare al governo centrale con tutto il peso che avrebbe la loro azione combinata, i mutamenti che possono sembrare opportuni nell'amministrazione delle colonie.

« Per giungere a questo scopo, fu risolto di provocare una conferenza di rappresentanti delle colonie debitamente autorizzati dai rispettivi governi delle colonie nelle quali esistono dei governi responsabili. Questa conferenza si riunirebbe a Londra. Siccome il Parlamento del Regno Unito si radunerà probabilmente nel mese di febbraio si è stimato opportuno di scegliere la stessa epoca per la riunione della conferenza.

« Nell'indirizzarci a voi, noi intendiamo di far pervenire queste idee al governo, affinchè adottandole, dopo averle esaminate, vi invitasse a nominare una o più persone per rappresentarlo nella conferenza progettata — persone le quali dovrebbero avere l'autorità necessaria per raccomandare le misure desiderate dal governo centrale.

« Il Comitato sarà lieto d'avere, in una proporzione qualunque, agevolato un'impresa così importante per la prosperità delle colonie e riceverà con gran piacere una risposta accompagnata da quelle osservazioni che agli amministratori piacerà di fare.

« Firmati i segretari del Comitato. »

FRANCIA

Si legge nel *Journal officiel* del 29 agosto:

Lo stato di salute dell'Imperatore continua a migliorare. La crisi reumatica, da cui era afflitto, volge al suo termine.

I ministri si sono riuniti oggi in consiglio al palazzo di Saint-Cloud sotto la presidenza dell'Imperatore.

— La *France* del 30 agosto scrive:

Il generale Prim parte questa sera per Vichy.

— Subito dopo il ritorno dell'Imperatrice che avverrà giovedì o venerdì prossimo, le LL. MM. partiranno col Principe imperiale pel campo di Châlons, ove l'Imperatore passerà gli ultimi giorni che precederanno la levata del campo.

— La *Patria* annunzia che il generale Colson capo del gabinetto del defunto maresciallo Niel fu nominato comandante della suddivisione militare di Lilla. In suo luogo fu nominato capo del gabinetto del generale Leboeuf il colonnello d'Ornant.

CONFEDERAZIONE GERMANICA DEL NORD.

Si scrive da Berlino 25, che la Commissione marittima istituita al Ministero della guerra ha deciso che la flotta della Confederazione Germanica del Nord sarà ripartita fra i porti di Kiel, di Stralsund, di Geestmünde e di Danzica. Il porto di Stettino e quello di Wilchemshafen non sono compresi in questa ripartizione; il primo per mancanza di profondità, il secondo, perchè non essendo ancora terminato, non offre risorse sufficienti ai navigli di guerra.

Il porto di Kiel, il più importante dei quattro, darà ricetto a ventiquattro navigli da guerra, fra cui tre fregate corazzate e cinque corvette a vapore.

Stralsund avrà dodici legni da guerra, fra cui otto cannoniere a vapore.

Geestmünde avrà un naviglio corazzato, il *Principe Alberto*, un vapore avviso e tre cannoniere a vapore.

A Danzica finalmente saranno di stazione un naviglio corazzato a torri l'*Arminius*, quattro corvette e una cannoniera a vapore.

Il regolamento in discorso sarà messo in vigore col 1° del prossimo settembre.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

Si legge nella *Neue Fr. Presse*:

Il cardinale arcivescovo Schwarzenberg è partito da Praga, sua sede, per Salisburgo, ove ha luogo un'assemblea di vescovi per discutere circa il Concilio.

Il cardinale è atteso di ritorno a Praga dopo la festa di Huss.

— Scrivono da Cracovia 28 agosto allo stesso giornale che in seguito ad una conclusione del tribunale la badessa delle Carmelitane e la sua sostituta sono state poste a piede libero e condotte sotto scorta militare al convento.

---

di quell'esercito che senza avere i *chassepots* seppe fare *des merveilles*.

L'ultimo ballabile nel giardino piacque tanto che lo si volle far ripetere: graziosi costumi, belle combinazioni di colori e di gruppi; quei *Pierrots*, sovrattutto, coi loro atteggiamenti burleschi, colla loro ammirabile agilità, colle stranissime mosse, sono veramente irresistibili. Fortunato Pratesi, e più fortunato Morini, che alla fine può avere la soddisfazione di vedere il suo teatro pieno zeppo da cima a fondo. La musica non è gran cosa, ma non è noiosa; egregiamente la signora Gamberini ed il signor Rossi-Brighenti, specialmente nel passo di carattere.

Se mi sono trattenuto forse un po' troppo lungamente colla leggiadra *Nelly* ei bisogna pensare che io lo poteva fare impunemente e con tutto agio, non avendo presentemente migliori distrazioni (senza intenzione di offendere la signora) nella nostra città. Se si vuol qualche cosa di serio bisogna ora andare in provincia: là i grandi spettacoli, le sommità artistiche; ed appunto io credo di non far cosa disaggradevole chiudendo la rivista con una breve descrizione delle pompe funebri, o, meglio, feste musicali di Pesaro in onore a Rossini.

La città di Pesaro, volendo fare omaggio al suo grande concittadino e nello stesso tempo rendergli un tributo di affettuosa gratitudine per la bella eredità di 2 milioni ch'ei lasciava alla città natìa, decretò solenni pompe funebri, le quali ebbero luogo dal 21 al 25 agosto. Alla testa del Comitato, istituito per l'esecuzione, era il conte Perticari quale presidente, e segretario il cavaliere Vaccai, figlio dell'illustre compositore; artisti di grande rinomanza offrirono, spontaneamente, la loro opera, ed il Mariani assunse la presidenza artistica; nè, sotto la direzione di così valente maestro, si poteva dubitare di una splendida riuscita. Ebbero le prime parti le signore Stoltz e Vercolini; i signori Capponi, Graziani, Oliva, Pavani, tenori; Cotogni, Graziani, Squarcia, baritoni; Angelini e Vecchi, bassi. L'orchestra annoverava egregi artisti di quasi tutte le provincie italiane, fra i quali citerò il Cavallini di Milano, lo Sbolci di Firenze, il Brizzi di Bologna. Il programma delle feste consistè: nel *Requiem* di Cherubini, eseguito nella chiesa di San Francesco; in due rappresentazioni dello *Stabat* in teatro, ed in una grande accademia, composta, s'intende, di musica rossiniana.

La chiesa, capace di quasi 2000 persone, era parata di nero e di bianco; nel mezzo, un catafalco sormontato dal busto di Rossini; sopra la porta maggiore venne innalzato un gran palco, di forma circolare, per l'orchestra ed i cori. Durante l'ingresso del vescovo col clero, la eccellente banda di Bologna eseguì una specie di elegia, in forma di marcia funebre, composta assai abilmente dal maestro Antonelli, sopra motivi rossiniani; pensieri principali: l'*inflammatus* dello *Stabat*; «Nessun maggior dolore», dell'*Otello*; rimembranze della *Semiramide* e del *Guglielmo Tell*. La scelta della messa di Cherubini fu ottima perchè è un capolavoro, perchè Cherubini è una delle nostre glorie musicali, benchè quasi sempre vissuto a Parigi, dove lo ritengono come appartenente alla loro scuola e dove scrisse opere da teatro ed altre composizioni, disgraziatamente assai poco conosciute in Italia. La esecuzione riuscì quasi perfetta, ad onta delle difficoltà e delle prove poco numerose; nè è da farne maraviglia quando si pensi all'abilità degli esecutori, guidati ed ispirati dalla magica *bacchetta* del Mariani.

La prima rappresentazione dello *Stabat* ebbe luogo la sera del 22 nel teatro Rossini. Alle prove dello *Stabat* succedette un incidente che si potrebbe chiamare *curioso*; la popolazione che stava affollata fuori della porta faceva ressa per entrare; il povero portiere e le due guardie poterono resistere colle buone e colle cattive per qualche tempo, ma lo schiamazzo cresceva cogli urti ed i fischi; infine un'onda prepotente travolse i deboli ostacoli, ed in un istante il teatro fu invaso da donnicciuole, da fanciulli, da operai in maniche di camicia, che senza tanti complimenti presero posto accanto agli invitati negli scanni, ne' palchi e persino nel palco scenico: si ebbe il buon senso di non opporre una pericolosa resistenza e di aprire anzi le porte, cosicchè la prova proseguì, ed il popolo sovrano potè gustare anch'egli la divina musica del suo compatriota.

Il teatro di Pesaro è assai elegante e comodo: lo spettacolo del pubblico lo rendeva meraviglioso: la platea era gremita di spettatori, ed i palchetti contenevano dieci e perfino dodici persone, e sul palco scenico i professori disposti in semicerchio offrivano bellissima mostra; nel mezzo dominava il Mariani; ai fianchi i primari artisti; dietro a loro quaranta coriste in due file, poi i coristi; più in alto tutta l'orchestra. Dall'introduzione alla fuga finale fu, si può dire, una continua ovazione: il signor Ludovico Graziani nell'aria del tenore trovò bellissimi effetti; il coro a sole voci *Eja mater* venne ripetuto; ebbe pure moltissimi applausi la signora Vercolini nell'aria *Fac ut portem*; ma chi fece salire al colmo l'entusiasmo si fu la Stoltz nell'*inflammatus*, secondata dalla famosa tromba del Brizzi; gli spettatori non applaudivano più, ma quasi frenetici, montati sugli scanni, urlavano! Dopo lo *Stabat* venne eseguita la sinfonia del *Guglielmo Tell*, indi la *Preghiera del Mosè*: la sinfonia eseguita potentemente suscitò l'entusiasmo dell'*inflammatus*, e la si volle sentire di nuovo da capo a fondo; la maestosa ed ispirata *Preghiera di Mosè*, senza destare l'entusiasmo, chiuse però egregiamente quella serata che invero non potea riuscire più splendida.

La sera del 25 ebbe luogo l'accademia rossiniana: vi presero parte il Capponi, il Graziani, il Cotogni, il Vecchi, l'Angelini, lo Squarcia, le signore Stoltz e Vercolini: vennero eseguite le sinfonie del *Guglielmo Tell* e dell'*Assedio di Corinto*; qualche pezzo dello *Stabat*; la cavatina di *Figaro*, l'aria della *Calunia*, il terzetto del *Guglielmo Tell*, i due stupendi duetti dei *Marinari* e *Mira la bianca luna*. Accademia, in generale, è sinonimo di sbadiglio: però quando un'accademia è composta di musica rossiniana, eseguita da artisti come quelli di Pesaro, egli è facile persuadersi che non può generare sbadigli, ma il più vivo entusiasmo. L'esecuzione di tutti i pezzi riuscì assolutamente perfetta, e si videro rinnovarsi i deliri dello *Stabat*, e si vollero e si ottennero vari *bis*: insomma la terza festa musicale era degna delle due prime, e tutte insieme lascieranno memoria imperitura nei bravi Pesaresi, che seppero così degnamente onorare la memoria del loro grande concittadino, e in tutti coloro che ebbero la fortuna d'esservi presenti, poichè egli è quasi impossibile che due volte nella vita si possa aver la fortuna di trovare riunita tanta quantità di sommità artistiche, e di udire musica migliore.

G. B. P.

SPAGNA

La *Gazzetta di Madrid* del 28 pubblica un decreto che ristabilisce il conte Cheste nel suo grado di capitano generale, come conseguenza della sua assoluzione pronunziata dal Consiglio di guerra di Siviglia.

— La stessa *Gazzetta* pubblica una circolare del generale Prim, la quale constata la fine del sollevamento carlista, e dice che delle fazioni mostratesi su diversi punti del territorio, altro non rimane che la triste memoria del loro passaggio a traverso popolazioni, le quali, stanche di lotte e perturbamenti, non domandano che di vivere tranquille all'ombra della pace e del progresso.

La circolare finisce dicendo che il Reggente ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato, e promette loro le meritate ricompense.

— Un dispaccio da Madrid del 27 agosto reca che il generale Caribo venne nominato sottogovernatore a Cuba, in luogo d'Espinar Esculante che è gravemente ammalato.

— Si scrive per telegrafo da Madrid 28 agosto:

Il conte di Cheste è partito per Parigi.

Il Governo spagnuolo ha inviato al signor Pietri, prefetto di polizia a Parigi, il gran cordone dell'ordine di Carlo III.

— L'*Irurac Bat* del 28 annunzia che le bande carliste sono scomparse da Valenza e dalla Mancha.

Assicura lo stesso foglio non essere vera la notizia che una banda carlista sia comparsa nei dintorni di Agpatia.

RUSSIA

Si scrive da Varsavia, 22 agosto, alla *Ostsee Zeitung*:

Non sono ancora due anni che una nuova divisione amministrativa fu introdotta in Polonia, e già si prova il bisogno di riformarla, giacchè la si trova troppo dispendiosa in causa del numero stragrande d'impiegati che vi sono occupati. Si è quindi proposto al Ministero dell'interno di Pietroburgo un nuovo progetto di divisione, secondo il quale i dieci governi attuali devono essere ridotti a quattro e gli 80 distretti a 20. Lo stato delle finanze russe esige delle economie immediate, ed è quindi certo che la riorganizzazione progettata avrà luogo tra breve.

I lavori del monumento che si erige a Varsavia al principe Paskievich s'avvicinano al loro termine, e il giorno della solenne inaugurazione fu fissato pel 7 del prossimo settembre.

Il censimento della popolazione della città di Varsavia, compiuto poche settimane fa, offre la cifra di 252,000 anime; nel 1865 la stessa città contava 292,000 abitanti.

NOTIZIE VARIE

— Si legge nella *Lombardia* di ieri:

Quest'oggi all'una pomeridiana nella gran sala terrena del palazzo nazionale di Brera aveva luogo la solenne distribuzione dei premi agli alunni delle scuole comunali maschili. V'intervennero il sindaco, il soprintendente scolastico, alcuni assessori e consiglieri comunali, il corpo docente ed altri personaggi.

La cerimonia fu aperta con un saggio di canto.

Circa trecento alunni d'ambo i sessi, con un accordo ed una precisione che non parrebbe quasi possibile ottenere da masse imponenti e fanciullesche, eseguirono i seguenti pezzi di musica: primieramente ebbimo la ripetizione dell'applaudito *Saluto ginnastico* dell'egregio cav. Rovere; indi tenne dietro un solfeggio a quattro parti reali, lavoro di squisita e severa fattura, composto dal valente prof. Torriani, con tale castigatezza di stile e potenza di ritmo, da ricordare i più riputati autori in codesto genere di composizione. Irresistibile fu poi l'effetto della *cadenza o stretta*, a canone perpetuo, con cui si chiude il pezzo medesimo.

Questo saggio corale lasciò in tutti gli astanti la più grata impressione.

La distribuzione dei premi venne preceduta da un discorso del signor Ernesto Modroni ff. di direttore della scuola elementare maggiore maschile in via Santo Spirito.

— R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. — Adunanza del 19 agosto 1869.

La seduta è aperta a un'ora, sotto la presidenza del vicepresidente cav. Castiglioni.

Il M. E. dott. Verga, anche a nome del M. E dottor Biffi, presenta varii pezzi tolti a conigli, nei quali si erano inoculate od introdotte da lungo tempo sostanze morbose (cancro, pus), o semplicemente eterogenee (batuffoletti di carta straccia e cinabro sospeso in acqua gommosa) all'intento di far vedere che tale inoculazione od introduzione non vale a produrre, come da alcuni si avanzò, la tubercolosi.

I medesimi dott. Biffi e Verga presentano eziandio alcuni polmoni di polli, stati lungamente nutriti con crusca e miglio commisti agli escreati d'individui cronici per tubercolosi polmonare; ed affermano che questo nutrimento non impedì ai medesimi polli di vivere e crescere di peso quanto quelli che erano stati trattati normalmente.

Il M. E. dott. Biffi presenta alla sua volta il cuore di un lipemaniaco, il quale, nell'intento di suicidarsi, infiggevasi nel petto un ago, che penetrava nella cavità del ventricolo sinistro del cuore, e traforando la valvola mitrale, sporgeva colla punta nella orecchietta sinistra. L'ago era ivi rimasto per circa 22 mesi senza destare nessun disturbo appariscente, nè al cuore, nè alla circolazione, nè agli organi respiratorii.

Il S. C prof. Antonio Zoncada legge la prima parte di una sua dissertazione, che s'intitola: *La storia, la lingua e i dialetti, tre questioni in una* In essa prende a dimostrare il nesso di codeste questioni e quindi la necessità che si facciano camminare di conserva, acciocchè si aiutino reciprocamente. Tratteggiando per sommi capi i vari sistemi coi quali si è tentato finora di scioglierne il nodo, prova come in effetto gli errori nei quali si cadde rispetto alla questione storica delle nostre origini si ripetessero poi mano mano in quella della formazione della lingua nostra. Nella quale, per suo credere, riescirono tanto più gravi, quanto meno si tenne conto dei dialetti, fin quasi ai dì nostri, salvochè forse dal Muratori.

Il S. C. prof Lombroso comunica, in una nota preventiva (*Sull'eziologia e profilassi della pellagra*), una serie di esperienze fatte sopra uomini sani colla tintura di maiz ammorbato, coperto dal comune *penicillum glaucum*; nei quali si sviluppò, alla 7ª, 13ª, 27ª dose, ecc, una serie di fenomeni completamente analoghi a quelli dei pellagrosi in primo e secondo stadio, e armonizzanti coi e necroscopie da lui eseguite — nelle quali prevalse l'atrofia e l'adiposi dei reni e l'atrofia bruna del cuore e la pigmentazione dei gangli — e ne conchiude che il maiz ammuffito sia causa della pellagra. — Trovò che non è il fungo *penicillum* che produce i fenomeni pellagrosi, ma il parenchima stesso del maiz ammorbato. Per la profilassi esperimentò che l'unico modo di neutralizzare il veleno del maiz è di farlo bollire colla calce viva e poi arrostirlo nel forno.

In un individuo, sottoposto all'uso continuato del maiz ammuffito, avendo notata la guarigione di vecchia estesa psoriasi; ne conclude, doversene esperimentare l'uso per veder se possa giovare alla guarigione della psoriasi stessa.

Il dottor cav. Sapolini comunica i suoi *Studii anatomici nel nervo dentario inferiore*.

Legge per ultimo il S. C. dott. Bizzozero *Sulla struttura del tessuto connettivo compatto*. Espone, come con diversi processi egli sia riuscito a dimostrare nel tessuto connettivo normale quel sistema di canalicoli che già venne ottenuto col nitrato d'argento. — Secondo lui, questi canalicoli conterrebbero solo cellule fisse, appiattite, e non sarebbero limitati da membrana propria.

L'Istituto passa di poi agli affari, e la seduta è levata alle 4.

Il Segretario, Ascoli.

— Il Congresso economico che si radunerà prossimamente a Berlino si occuperà della questione dell'assistenza pubblica. Il signor Boehmert professore a Zurigo, incaricato di riferire su questo argomento, ha sottoposto al Comitato permanente del Congresso, di concerto col signor Emminghaus, professore a Carlsruhe e Lammers, giornalista a Brema, le proposte qui unite. Esse indicano provvisoriamente i punti che verranno discussi.

1° Assistere i poveri è un dovere universale, bisogna fare in modo da adempierlo organizzando convenientemente i soccorsi volontari delle particolari società. 2° Lo Stato è obbligato a sopprimere tutti gli ostacoli alla assistenza volontaria, e nel caso in cui questa non basti, egli deve ricorrere a misure legali. 3° I seguenti principii devono servire di base alla legislazione: *a*) nessun diritto alla assistenza pubblica e quindi nessuna contribuzione forzata a favore dei poveri; *b*) rigorosa soppressione della mendicità; *c*) nessun soccorso prima che siansi verificate le particolari circostanze secondo i casi; *d*) i poveri devono soccorrersi senza tener conto del comune al quale appartengono, nè della nazionalità, nè del loro soggiorno più o meno lungo in una località; *e*) tutti gli istituti di carità già fondati o da fondarsi dovranno uniformare i loro statuti alle regole stabilite per la pubblica assistenza.

— Nel *Silleman's americano* dello scorso maggio, il signor Lawrence Smith descrive i ferri meteorici che si sono scoperti ultimamente in vicinanza di Cohahuil, nel Messico. Sono in numero di sei e pesano rispettivamente 290, 430, 438, 550, 580 e 654 libbre.

Sono masse compatte, irregolari, che non contengono elementi pietrosi, sono composte di ferro dolcissimo che si taglia colla sega agevolmente. L'analisi di una porzione di tali ferri ha data per risultato una densità pari a 7,692. Eccone i risultati:

Ferro	92 95
Nichel	6 62
Cobalto	0 48
Fosforo	0 02
Rame	*in proporzione minima*
Grammi	100 07

R. SCUOLA SUPERIORE
di medicina veterinaria di Torino.

A termini del Capitolo X del regolamento per le Scuole Superiori di medicina veterinaria approvato con R. decreto del dì 8 dicembre 1860, n° 4465, dovendosi provvedere ai posti di veterinario aggregato alla Scuola Superiore di medicina veterinaria di Torino per le cattedre di anatomia e fisiologia, igiene e materia medica, patologia generale e d'anatomia patologica, per incarico avuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, il sottoscritto invita gli aspiranti a presentare alla Direzione della scuola anzidetta le loro domande di ammissione al relativo esame entro tutto il prossimo mese di settembre, accennando per quali dei sopraddetti rami di scienza intendono concorrere.

Per esservi ammessi dovranno provare d'avere ottenuto almeno da due anni il grado di medico veterinario, od essere in possesso di titoli equivalenti a questo grado.

Torino, il 3 luglio 1869.

Il Direttore della Scuola
Perosino Felice.

APPUNTI BIBLIOGRAFICI

La questione delle Banche ed il servizio di Tesoreria - per Achille Plebano e Adolfo Sanguinetti - (Firenze, Regia Tipografia). Ecco un libro che ha indubbiamente il pregio e l'attrattiva dell'*attualità*; la qual cosa non diciamo per rispetto alle ardenti polemiche che il suo argomento ha suscitato e tien vive, sibbene perchè pensiamo, cogli autori, essere « la questione delle Banche per molte ragioni essenzialissima, in Italia..... dove molto si declama e si discute, ma poco si medita e si studia, sicchè la questione delle Banche non è conosciuta. »

E conseguentemente crediamo che gli autori abbiano veramente, come presumono, compiuto un dovere di onesti cittadini col pubblicare questo studio sulle Banche; studio il quale, in una questione ardua, offuscata facilmente dall'errore o dalla prevenzione, procede severo e lucido, senza il fumo di teoriche divagazioni, nel campo della pratica realtà, sussidiato da buona ed opportuna erudizione, e, ciò che non guasta punto in questa fatta di libri, sebbene raro s'incontri, da una esposizione chiara, semplice ed elegante.

Qualunque giudizio far si voglia sui principii e le conclusioni di questo libro, non dubitiamo che otterrà pur sempre il suffragio di quanti preferiscono la seria discussione alla declamazione, l'istruzione alla vacuità della polemica.

Vero è che rispetto alle dottrine e conclusioni da essi propugnate, gli autori possono confortarle coll'autorità grandissima del conte di Cavour, di cui riproducono, con buono accorgimento, i principali discorsi sul tema delle Banche e del servizio di Tesoreria.

— *La questione anglo-americana dell'* Alabama *dopo il discorso del senat. Sumner al Senato di Washington*. Considerazioni dell'avv. P. Esperson, professore di diritto internazionale nella R. Università di Pavia.

L'*Alabama*, una nave corsara già appartenente al governo separatista d'America durante la formidabile guerra che desolò per quattro anni quelle contrade, la si può riguardare come una nave fortunata, perocchè attorno a lei gli uomini politici e diplomatici dell'America e dell'Inghilterra, i giureconsulti e i pubblicisti di tutti i paesi civili hanno sollevato un infinito numero di questioni.

La controversia mosse da questo punto. Avendo il governo inglese, con un proclama della regina del 13 maggio 1861, riconosciuta la qualità di belligeranti nei confederati o separatisti che voglia dirsi, ne derivò che nell'Inghilterra il governo americano del Sud trovò indirettamente appoggio ed aiuto. Si potè così costruire nei cantieri inglesi la nave corsara l'*Alabama*, la quale, montata da marinari inglesi, prese il mare e per molto tempo cagionò danni e depredazioni grandissime a carico del governo americano del Nord e delle proprietà private. Finita la guerra, il governo di Washington reclamò il rifacimento dei danni dall'Inghilterra, perocchè a questa non volevasi attribuire la facoltà di considerare come belligeranti i ribelli separatisti del Sud.

La questione s'è dibattuta e si dibatte ancora; e non senza meraviglia abbiamo visto che anche la stampa italiana, in specie nelle provincie dove parrebbe che la stampa non dovesse preoccuparsi che d'interessi locali, s'è intrattenuta sulla controversia giuridica, che per poco non ha condotto i governi di Washington e di Londra a interrompere le loro relazioni diplomatiche.

Oggi poi ci capita sott'occhio un opuscolo dell'avv. Pietro Esperson, professore di diritto internazionale nella R. Università di Pavia, nel quale opuscolo, di cui abbiamo dato più sopra il titolo, l'egregio professore esamina dal punto di vista del diritto le pretese del governo americano e le resistenze del governo inglese. E mentre ravvisa essere esorbitanti le domande del governo di Washington, quando vorrebbero rendere responsabile l'Inghilterra di tutti i danni che le navi corsare cagionarono; mentre non ammette che l'Inghilterra, alla pari d'ogni altro governo il quale volesse serbarsi neutrale, non potesse negarsi a riconoscere la qualità di belligeranti nei separatisti, conclude peraltro che per il fatto dell'*Alabama*, costruito ed armato nei cantieri inglesi e con marinari inglesi, l'Inghilterra debba essere responsabile del rifacimento dei danni.

Ma prima di giungere a questa conclusione, il prof. Esperson esamina diffusamente tutti i punti della questione, e risalendo alle fonti del diritto internazionale, e aiutandosi con il corredo delle opinioni dei più distinti scrittori, mette insieme una scrittura che si raccomanda per la copia della dottrina, per la giustezza delle considerazioni, e per la rara lucidità dell'esposizione.

Raccomandiamo perciò il bel libretto a quanti amano lo studio delle controversie giuridiche nei rapporti internazionali fra Stato e Stato.

— *Gli ultimi dieci mesi dell'Impero del Messico.* Ricordi del dottor Basch, tradotti dal tedesco dal conte A. Di Cossilla. (Milano, presso Treves e C.)

Il dott. Basch fu il medico ordinario dell'imperatore Massimiliano, e gli stette continuamente a fianco negli ultimi dieci mesi della sua vita; testimone e quasi parte degli avvenimenti che si conchiusero colla catastrofe di Queretaro, il dott. Basch gli venne notando dì per dì nel suo giornale, e ritornato in Europa colla scorta di quello, delle proprie impressioni e memorie dettò questi *Ricordi* che sono una fedele e commovente storia di quel doloroso episodio; nè senza importanza per la verità ed esattezza dei fatti, travisati dallo spirito di parte e da opposto interesse.

— Dagli stessi editori Treves e C. fu pubblicato il vol. 67 della raccolta *La scienza del popolo*, contenente la lettura dell'avv. Leopoldo Galeissi in Cascina a Pisa sui *Pregiudizi economici*, e

La geometria popolare di L. Littrow, tradotta dal tedesco con note ed incisioni, dal prof. D. Besso. — Codesto libro del Litrow, il celebre astronomo tedesco, è diventato in breve per la Germania un'opera classica, adottata in tutte le scuole: scritta in modo facile e piano, espone con chiarezza e semplicità le nozioni di geometria indispensabili all'esatta intelligenza delle cose di meccanica fisica ed astronomia. Il valente traduttore aggiunse importanti note: 134 incisioni s'intercalano nel testo.

— *Sull'ozono*, note e riflessioni del dottor Giuseppe Bellucci, professore nel R. Istituto professionale e industriale di Terni. (Firenze, presso Cammelli).

Il prof. Michele Lessona cui colla stima e riconoscenza di discepolo, l'autore intitola il suo libro, potrebbe senza tema addentrarsi fra le ardue questioni che tratta e svolge questo grosso volume di oltre 400 pagine, e le nuove teorie circa l'*ozono* e l'*antiozono*, gli *ozonidi* ed *antiozonidi*, i caratteri *organoleptici*, *fisici*, *chimici* ecc.

Noi, troppo profani al nuovo e difficil tema, ci arrestiamo sulla soglia contentandoci di segnalare ai dotti questo libro, del quale tuttavia, al modo ed alla forma onde appar scritto, ci sembra poter dire che pecchi di soverchia modestia nel suo titolo: difetto che può forse essere un pregio nella moda che corre oggidì, di rubare pei libri, le frasi agli annunzi degli specifici.

— *Elementi di statistica* di Attilio Zuccagni-Orlandini. (Firenze, Tipografia Eduardo Ducci). Convinto, come scrive l'autore, dall'esame delle numerose opere statistiche che in ogni parte d'Europa del continuo si vanno pubblicando, della mancanza in cui siamo tuttora di un *Corso elementare* da proporsi alla gioventù studiosa, deliberò pubblicare questi *Elementi di statistica* nei quali abbiamo come compendiate le dottrine e le teorie svolte dall'egregio professore dalla cattedra di statistica nell'*Istituto di studii superiori*. E noi reputiamo abbia fatto opera utilissima ed opportunissima: perocchè in essa, fatta una breve storia della statistica, vengono esposte con chiaro ordine e riportate le materie della statistica, designate le norme e i modi perchè questa non rimanga un'indigesta agglomerazione di cifre e quasi uno sterile conteggio, ma i suoi resultati acquistino il valore e l'efficacia di dimostrazioni e di feconde applicazioni.

— *Galileo Galilei*. Romanzo storico di M. Raven tradotto dal tedesco ed annotato da E. Strafforello.

Con questo libro che levò tanto e meritato grido di sè in Germania, l'Unione Tipografico-Editrice inaugura la collezione di Romanzi storici alla quale ha posto mano; ed ottimo cominciamento è certo questa pubblicazione del *Galileo*.

— *Guida dei Ministeri ed amministrazioni centrali del Regno.* (Firenze, Tipografia Carnesecchi).

Un modesto libricciuolo, ma che porgendo esatte nozioni sugli affari che ad ogni singolo ufficio nelle pubbliche amministrazioni sono affidati, riesce a procacciare una doppia economia di tempo e di fatiche.

DIARIO

Le notizie più recenti della salute dell'imperatore Napoleone combinano a far credere che S. M. si è quasi interamente riavuta dagli incomodi patiti in questi ultimi giorni. La *France* dice che S. M. è ferma nell'intenzione di recarsi ad assistere alla levata del campo di Châlons il 15 settembre.

La sessione dei Consigli generali segue in Francia il suo corso normale. Parecchie di queste assemblee hanno già condotti a termine i loro lavori. Le deliberazioni politiche che vennero adottate sono in numero ristrettissimo.

Le Delegazioni austriaca ed ungherese finirono di accordarsi su tutti i punti del bilancio, e l'imperatore Francesco Giuseppe ha già sancita l'opera loro. La sessione venne chiusa.

Ad Atene si aspetta che il re torni da Corfù, e per tale epoca si annunzia una modificazione del Gabinetto. Il signor Petzali, ministro della giustizia, lascierebbe il suo posto ad un deputato del partito Deligeorgis e forse a questo stesso ex-ministro in persona. L'avvicinarsi di questo partito agli amici del ministero Zaimis rafforzerebbe grandemente la maggioranza che lo sostiene.

Tutte le misure adottate finora dal governo ellenico per estirpare il banditismo non hanno approdato. La parte continentale del regno è tutta infestata da questa piaga. Si attribuisce alla amministrazione il pensiero di chiamare sotto le armi tutti i soldati disponibili e di sperdere rapidamente il flagello con una energica repressione.

Da Nuova York in data 14 agosto scrivono che il generale Quesada si disponeva ad un attacco decisivo di Porto Principe.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 30.

Lo stato di salute dell'Imperatore è sempre più soddisfacente.

Parigi, 30.

Chiusura della Borsa.

	28	30
Rendita francese 3 %	72 25	71 90
Id. italiana 5 %	55 20	54 85
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete . .	548 —	532 —
Obbligazioni	243 —	243 —
Ferrovie romane	51 50	51 50
Obbligazioni	134 —	132 50
Obblig. ferr. *Vitt. Em.* 1863	162 —	162 —
Obbligazioni ferr. merid. . .	169 —	169 —
Cambio sull'Italia	3 1/4	3 1/8
Credito mobiliare francese . .	222 —	215 —
Obblig. della Regia Tabacchi	430 —	427 —
Azioni id. id.	652 —	648 —

Vienna, 30.

Cambio su Londra . . . . . . — — — —

Londra, 30.

Consolidati inglesi 93 1/4 93 1/4

Costantinopoli, 28.

La risposta della Porta alla lettera del Khedive verrà spedita martedì col mezzo dell'aiutante di campo del Granvisir. La Porta ringrazierà il Khedive per le sue proteste di devozione, ma domanderà come garanzia che egli consegni o venda le navi corazzate e le armi di nuovo modello; che mantenga l'effettivo dell'esercito nei limiti prescritti dai firmani; che rinunzi ad imporre nuove tasse, promettendo invece di diminuire le esistenti, e che faccia trasmettere a Costantinopoli i bilanci annuali e i prospetti della situazione finanziaria.

Vienna, 30.

Le due Delegazioni austriaca ed ungherese tennero una seduta comune per decidere sopra i punti di divergenza del bilancio ed adottarono le cifre proposte dalla Delegazione ungherese, le quali sono più favorevoli al governo.

Il conte di Beust annunziò che l'imperatore sanzionò il bilancio come fu adottato dalle Delegazioni; disse che i risultati di questa sessione non saranno disconosciuti all'estero e contribuiranno ad assicurare la pace che è da tutti desiderata.

La sessione delle Delegazioni fu chiusa.

Berlino, 30.

La *Gazzetta della Germania del Nord* conferma che il governo prussiano considera che coll'ultimo dispaccio di Beust lo scambio delle note fra i due governi sia terminato.

Bukarest, 30.

Il principe Carlo ricevette dalla Russia l'Ordine di Alessandro Newsky, e il presidente del Consiglio quello di Sant'Anna.

Il principe parte martedì della ventura settimana per l'estero.

Parigi, 31.

L'Imperatrice prolungherà il suo soggiorno ad Aiaccio di un giorno, e ritornerà a Parigi il 3 settembre.

Parigi, 31.

Il signor di Burlinghame ricevette un dispaccio dal governo chinese, il quale gli esprime sensi di una cordiale riconoscenza per i trattati conchiusi cogli Stati d'Europa e con gli Stati Uniti d'America.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 30 agosto 1869, ore 1 pom.

Tempo variabile nella Penisola; pioggia nel centro e nel mezzodì nelle ultime 24 ore. Il barometro è sceso di 2 mm. nel nord, ma in Francia si è alzato di altrettanto. Qui il barometro sale.

Il tempo tende a migliorare.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 30 agosto 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 755,0	mm 755,7	mm 756,5
Termometro centigrado	21,5	28,0	21,0
Umidità relativa . .	70,0	50,0	70,0
Stato del cielo	nuvolo	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento { direzione . . / forza	E debole	SO debole	SO debole

Temperatura massima . . . . + 28,5
Temperatura minima . . . . + 17,0

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera: *Chiara di Rosemberg*. — Ballo: *Nelly*.

Francesco Barberis, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 31 *agosto* 1869)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0[0	god. 1 luglio 1869		»	»	56 70	56 65	57 »	56 95	»
Rendita italiana 3 0[0	» 1 aprile 1869		36 »	35 90	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0[0 lib.	1 aprile 1868		»	»	81 85	81 80	82 40	82 30	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0	»		»	»	»	»	84	»	»
Az. Regia coint. Tab. (carta) . .	»	500	»	»	659 3/4	659 »	663	662	»
Obb. 6 0[0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta	» 1 luglio 1869	500	»	»	444	442	447 »	445	»
Imprestito Ferriere 5 0[0	»	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0[0 p. 10	»	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana	» 1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1750
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	» 1 luglio 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1920
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital.	»								
Obbl. Tabacco 5 0[0	»	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. .	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	» 1 luglio 1869	420	»	»	»	»	»	»	208
Obblig. 3 0[0 delle suddette CD	» 1 aprile 1869	500	»	»	»	»	»	»	170
Dette	»	420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0[0 delle SS. FF. Mar.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . .	» 1 luglio 1869	500	»	»	309 »	308	312	310	»
Obbl. 3 0[0 delle dette	» 1 aprile 1869	500	»	»	174	172	»	»	»
Obb. dem. 5 0[0 in s. comp. di 11	» id.	505	»	»	»	»	»	»	443
Dette in serie non comp. .	»	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc	»	505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0[0 . . .	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli	»	150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena	»	500	»	»	»	»	»	»	»
5 0[0 italiano in piccoli pezzi . .	»		»	»	»	»	»	»	57 25
3 0[0 idem	»		»	»	»	»	»	»	36 25
Imprestito Nazion. piccoli pezzi	»		»	»	»	»	»	»	83 »
Nuovo impr. della città di Firenze in carta 1 apr.		250	»	»	»	»	»	»	200
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0[0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	375

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 86	25 83
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		103 35	103 15
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro . .		20 62	20 60
								Sconto Banca 0[0			

PREZZI FATTI

5 p. 100: 56 75 - 72 1/2 - 70 - 67 1/2 - 65 f. c. — 57 f. sett. — Impr. naz. 5 0[0 81 85 - 81 80 f. c. — Azioni Regia Tab. 660, 660 1/4, 659 f. c. — 663, 662 1/2 fine sett.

Il sindaco: A. Mortera.

(14679)

Avviso.

Il R. tribunale provinciale di Verona, quale Senato di commercio, notifica che con odierno decreto pari numero avviò la procedura di componimento nei sensi della patente 17 dicembre 1862 in confronto del commerciante Angelo Minazzi fu Carlo, nominatosi in commissario giudiziale il notaio dottor Giuseppe Guarienti.

Il cav. reggente
BELDRINI.

Dal R. tribunale provinciale,
Verona, li 25 agosto 1869.
2384 VERONESE, dir.

Editto. 2364

Il R. tribunale provinciale in Mantova invita coloro che in qualità di creditori hanno qualche pretesa da far valere contro l'eredità dell'illustrissimo monsignor don Giovanni Corti del fu Francesco, vescovo di questa città, resosi defunto il 12 dicembre 1868, disponendo di sue sostanze con testamento 26 giugno 1866, a comparire il giorno 29 ottobre 1869, alle ore 9 ant., innanzi al Consesso n. I, per insinuare e comprovare le loro pretese, oppure a presentare entro il detto termine la loro domanda in iscritto, poichè in caso contrario, qualora l'eredità venisse esaurita col pagamento dei crediti insinuati, non avrebbero contro la medesima alcun altro diritto che quello che loro competesse per pegno.

Mantova, dal R. tribunale provinciale.
Li 18 agosto 1869.

Il dirigente
MOLINARI.
FRANCHI.

Editto.

Carlotta Martini fu Luigi, era moglie a Carlo Weyringer, moriva in Padova nel 2 dicembre 1868 con disposizione olografa di ultima volontà 9 settembre 1855.

Tanto si porta a notizia di Onorato Emanuel fu Giulio-Cesare, Costanza Emanuel fu Alessandro-Francesco, e Giuseppina Emanuel fu Alessandro-Francesco, successibili *ex lege* della defunta, la di cui dimora è ignota al giudizio, non che di tutti gli altri che eventualmente sussistessero, ai quali si fa avvertenza di produrre le loro dichiarazioni ereditarie entro un anno, mentre in difetto verranno prodotte dall'avvocato Cocchi di qui che viene eletto in loro curatore, e sarà proveduto a termini di legge.

Il che si affigga all'albo e ne' soliti luoghi, e si pubblichi nel giornale ufficiale locale ed in quello ufficiale del Regno.

Pel cav. presidente in permesso
SCARAMUZZA, cons.

Dal R. tribunale provinciale,
Padova, 13 agosto 1869.
2383 CARNIO, dirett.

Avviso.

Si fa noto come in ordine all'articolo 664 del Codice di procedura civile ed in sequela del precetto per la espropriazione forzata degli appresso immobili proposta sulle istanze del signor Adelelmo Lombardi, domiciliato a Livorno, mezzano, a pregiudizio di Jacopo fu Giovanni Raffaelli, negoziante domiciliato a Collodi, col ministero del sottoscritto procuratore legale esso Lombardi, sotto di 16 agosto 1869 ha presentato e fatta istanza all'illustrissimo signor presidente del tribunale di Lucca per la nomina del perito, a cui sia commessa la stima degli immobili da subastarsi, posti in sezione di Collodi, comune di Villa Basilica, pretura del secondo mandamento di Capannori, provincia di Lucca, e consistenti:

1° Un appezzamento di terra vignata ove sopra, luogo detto in Marsolla, confinato da Bartolommeo Raffaelli, da Pietro Raffaelli, ed altri proprietari.

2° Terra seminativa in piano ove sopra, luogo detto a Sandro, cui confinano beni Buonini, Garzoni e Mingovi.

3° Terra olivata ove sopra, luogo detto alle Sassa, cui confinano Vincenzo Mingovi, Serafino Raffaelli e Pietro Bernacchi.

4° Una casa di abitazione posta in Castello di Collodi, luogo detto sotto Piazza, cui confinano Zeffiro Salani e strada pubblica.

2423 Dott. GIO. DI GIULIO, proc.

Estratto d'istanza
di nomina di perito.

Il nobile signor cav. Giovan Bernardo Alberti, possidente domiciliato in Siena, nella sua qualità di provveditore del Monte non Vacabile dei Paschi di detta città, rappresentato dal dottor Cesare Ridolfi ha diretto opportuna istanza all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Volterra per la nomina di un perito che proceda alla stima degli appresso beni spettanti al signor Francesco Maggi possidente domiciliato a Piombino, onde procedere alla successiva subastazione dei medesimi per ottenere pagamento mediante deposito nella cassa del Monte suddetto, della somma di lire italiane duemila quarantuna e centesimi ottanta, in ordine alla ordinanza del suddetto signor presidente del tribunale di Volterra del dì 12 maggio 1869 dei frutti legali sopra la somma stessa che furono protestati ai termini di legge e delle spese.

Beni da stimarsi:

Tutti i beni urbani e rustici posseduti dal signor Francesco Maggi nella comunità di Piombino, rappresentati sopra i campioni catastali della comunità stessa in sezione A dalle particelle di numero 324, 321, 322, 323, 431, in sezione B dalle particelle di numero 493, 433, 434, 435, 463, 903, 906, 462, 464, in sezione C dalle particelle di numero 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 231, 377, 381, 249, 214, 216, in sezione G dalle particelle di numero 319, 318, con rendita imponibile complessiva di lire 1,027 18.

Ciò si rende noto per gli effetti di che nell'articolo 664 del Codice di procedura civile.

Volterra, li 30 agosto 1869.
2420 Dott. CESARE RIDOLFI.

Avviso per vendita forzata.

Nel giorno 10 settembre prossimo, alle ore 11 antimeridiane, alla pubblica udienza del tribunale civile e correzionale di Firenze avanti la sezione delle ferie, sulle istanze della signora Prassede Pieroni vedova Gentili ed Emilia Gentili nei Vagnoli, rappresentate dal dottor Cesare Pecchioli, sarà proceduto alla vendita forzata a pregiudizio del signor Lorenzo del fu Luigi Sernesi, negoziante in stato di fallimento, domiciliato in Firenze e rappresentato dal signor Enrico Sernesi, sindaco definitivo al fallimento Sernesi, di due case con annessi e resedj poste nel popolo di Santa Croce al Pino in luogo detto la Lastra e Rota, comunità di Fiesole, per il prezzo di lire it. 9,864 e cent. 53, così ridotto al seguito del quarto ribasso cioè del 40 per cento sul prezzo determinato dalla perizia giudiciale dell'ingegnere signor dott. Ulisse Gaudenzi del 10 settembre 1868, registrata il giorno successivo ed esistente nella cancelleria del detto tribunale civile e correzionale di Firenze, con tutti i patti e condizioni di che nel bando relativo a detta vendita.

2415 Dott. CESARE PECCHIOLI.

Avviso. 2417

Il march. cav. Carlo Viviani Della Robbia, nella di lui qualità di curatore del pienamente interdetto Raffaello Chirini del popolo di San Paolo a Ema, proprietario di Greve, invita chiunque abbia crediti verso il sottoposto, a presentarsi, entro giorni quindici dall'inserzione del presente avviso, nello studio del dottor Giovanni posto in via dei Benci, n. 12, ed esibire i titoli dei respettivi crediti per prendere quelle disposizioni che saranno di ragione; decorso un tal termine si avranno i medesimi per decaduti da qualsivoglia diritto.

Firenze, li 30 agosto 1869.
March. CARLO VIVIANI DELLA ROBBIA.

Avviso d'asta.

Vendonsi all'incanto per offerte segrete tre case situate in questa città di Firenze, una in via Borgognissanti ai numeri stradali 55 e 57, altra in via della Pergola al numero stradale 35, e la terza in via Romana al numero stradale 24. L'incanto si aprirà sul prezzo di lire quarantamila per la prima delle suddette case, di lire ventimila cinquecento per la seconda, e di lire trentaduemila cinquecento per la terza. Le offerte dovranno esser presentate prima del dì sedici novembre 1869 al signor dottor Giuseppe Gaeta, legale avente studio in Firenze, in via del Castellaccio, al numero 4, presso il quale sarà ostensibile il quaderno d'oneri e le condizioni del suddetto incanto.

Firenze, il 25 agosto 1869.
2412 Dott. GIUSEPPE GAETA, proc.

Avviso. 2416

Con atto del dì 23 agosto 1869 la nobile signora Virginia Orlandini nei Bufalini marchesa di San Giustino, proprietaria domiciliata a Firenze ed elettivamente in detta città presso il di lei procuratore signor dottor Cesare Pecchioli, assistita ed autorizzata dal di lei marito signor marchese Filippo Bufalini, proprietario domiciliato esso pure a Firenze, ha fatto istanza al signor cav. presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze per la nomina di un perito che proceda alla stima di una casa o palazzo posto in Firenze nel popolo di Santa Lucia sul Prato, nella via di detto nome, segnato già col numero comunale 3900 ed ora col numero stradale 2, rappresentato al catasto del comune di Firenze in sezione E dalla particella di n. 2085, articolo di stima 1239, con rendita imponibile di lire 783 30, da espropriarsi a pregiudizio del signor cav. prof. Ignazio del fu Innocente Villa, possidente domiciliato a Firenze, assegnando al perito un termine a rimettere la sua relazione.

Dott. CESARE PECCHIOLI.

Avviso.

Il cancelliere della R. pretura del 3° mandamento di Firenze rende pubblicamente noto che sotto di 11 agosto 1869 la signora Maria Isolina del fu avvocato Salvadore Rossini, domiciliata a Pisa, ha accettato con benefizio di legge e d'inventario la eredità relitta dal di lei padre signor Salvadore del fu Saverio Rossini, morto in questa città il dì 14 luglio prossimo passato, in via del Campuccio, stabile n. 14, secondo piano.

Li 11 agosto 1869.

Il cancelliere
2414 GIAMBONI.

Avviso. 2424

Il signor conte Felice Bernardini come direttore della Cassa di risparmio di Lucca ha sotto il presente giorno presentato al presidente del tribunale civile e correzionale di Lucca istanza per la nomina di un perito dell'arte onde stimi i beni in Sant'Anna da esso investiti contro Benedetto Pellegrino, Nicolao, Michele e Salvatore del fu Bartolomeo Pardini di Sant'Anna col precetto dell'usciere Luigi Rosselli del 22 luglio 1869, trascritto alle ipoteche di Lucca il 24 agosto 1869 al n. 2039.

Lucca, 25 agosto 1869.
Dott. A. DECANINI.

Ministero dell' Interno

DIREZIONE SUPERIORE DELLE CARCERI

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto al pubblico che alle ore 12 del giorno 20 settembre p. v., innanzi al signor prefetto della provincia di Firenze, si procederà ai pubblici incanti per l'appalto del servizio di fornitura di viveri, vestiario ed altro dei bagni penali siti in Alghero, Ancona, Brindisi, Cagliari, Favignana, Finalborgo, Gaeta, Genova, Granatello, Longone, Nisita, Orbetello, Palermo, Pesaro, Piombino, Porto Empedocle, Portoferraio, Procida, Pozzuoli, S. Stefano, Trapani, Varignano.

Condizioni:

1. L'appalto è regolato da' capitoli generali in data del 1° agosto volgente, ostensibili a chicchessia in tutte le prefetture del Regno e nelle Direzioni dei succennati bagni penali.

2. È dichiarato in modo unicamente indicativo che le giornate annue di presenza, di che all'art. 3° dei detti capitoli generali, possono calcolarsi a numero 5 milioni.

3. L'asta si aprirà sul prezzo di centesimi sessantadue di lira per ogni giornata di presenza.

4. L'appalto avrà la durata di anni cinque, ed avrà principio col 1° gennaio 1870, e terminerà il 31 dicembre del 1875.

5. L'asta sarà aperta col metodo delle offerte segrete.

6. L'appalto sarà deliberato al miglior offerente, purchè il ribasso superi il limite minimo che sarà fissato dal Ministero dell'interno in apposita scheda suggellata; in caso di parità di offerte si procederà a termini dell'art. 80 del regolamento generale sulla contabilità dello Stato in vigore.

7. Le offerte in ribasso al prezzo fissato nel precedente articolo 3, non potranno essere minori di cinque millesimi di lira effettiva, senz'altra più minuta frazione. Non si ammetteranno offerte sotto altra forma.

8 Gli aspiranti all'asta dovranno, prima dell'apertura della medesima, eseguire un deposito presso la cassa del Ministero, in numerario o biglietti di banca, di lire 30,000, che saranno restituite ai depositanti non rimasti aggiudicatarii.

9. L'asta si apre sotto l'osservanza delle norme stabilite con gli articoli 69, 70 e seguenti sino all'art. 87 inclusivo del citato regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

10. In caso di deliberamento il termine utile per presentare un'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è stabilito in giorni quindici scadenti al mezzogiorno del 4 ottobre successivo.

11. Qualora in seguito a presentate offerte deva aver luogo un nuovo incanto, si procederà col metodo della candela.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione il deliberatario dovrà, entro il termine di giorni 15 dalla data della medesima, stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a guarentigia delle obbligazioni assunte verso la stessa, la somma di lire 300,000, o in contanti o in rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico italiano, ed in questo caso sarà ragguagliato il prezzo a mente dell'art. 98 dei capitoli generali.

13. Le spese tutte d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese della stampa dei capitoli generali in numero 250 esemplari.

Firenze, a dì 25 agosto 1869.

Pel Ministro — *Il Direttore Generale*
2402 G. BOSCHI.

SOCIETÀ ANONIMA ABRUZZESE
PEI

Minerali della Majella

Avviso.

L'assemblea generale degli azionisti della Società suddetta è convocata, tanto in via ordinaria che straordinaria, pel giorno 15 settembre p. v. presso la sede centrale in Chieti (strada S. Ferdinando, n. 25), giusta le deliberazioni del Consiglio di amministrazione degli 11 e 20 andante mese, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2° Discussione ed approvazione dei conti e bilanci.
3° Elezione della metà dei membri del Consiglio da surrogarsi a quelli che usciranno di carica dietro sorteggio.
4° Provvedimenti a prendersi per l'ulteriore andamento dell'industria ai termini dell'art. 32 dello statuto.

Per essere ammesso all'assemblea generale l'azionista sarà tenuto depositare i suoi titoli presso la sede della Società in Chieti, a tutto il giorno 7 del venturo mese di settembre, ed in cambio riceverà la carta di ammissione nominativa e personale

Chieti, 25 agosto 1869.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
2419 GIUSEPPE cav. MARODA.

Prefettura di Basilicata

AVVISO.

Il signor Domenico Viggiani di Potenza ha presentato domanda per ottenere l'investitura della commenda Costantiniana di patronato famigliare, fondata dal fu suo genitore D. Giuseppe Viggiani, con atto 28 ottobre 1831 del notaro Raffaele Ruo di Napoli, e della quale si trovava ultimamente investito il primogenito del fondatore, fratello germano del postulante commendatore D. Emanuele Viggiani, senatore del Regno; costituita sopra fondi in Vietri di Potenza, di una rendita imponibile di ducati 706 72, pari a lire 3,003 56.

Si deduce a pubblica notizia, affinchè tutti coloro che abbiano interesse ad opporsi alla cennata domanda, possano produrre le loro osservazioni a questo ufficio di prefettura, od alla segreteria del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano in Torino, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente. Con diffidamento che, scorso il suddetto termine, vi si provvederà come di ragione.

Dalla prefettura di Basilicata, Potenza, 25 agosto 1869.

2408 *Il Segretario capo*: FRANCO.

Strade Ferrate Meridionali

Introiti della settimana dal 23 al 29 luglio 1869.

RETE ADRIATICA (chilometri 1,207 14*)

Viaggiatori n° 44,271	L. 104,726 96	
Trasporti a grande velocità	» 18,844 13	
Trasporti a piccola velocità	» 51,539 19	
Introiti diversi	» 982 13	L. 176,092 41

RETE MEDITERRANEA (chilometri 86)

Viaggiatori n° 35,671	L. 34,261 54	
Trasporti a grande velocità	» 2,486 46	
Trasporti a piccola velocità	» 7,064 15	
Introiti diversi	» 11 15	L. 43,823 30
Totale delle due reti (chilometri 1,293 14)		L. 219,915 71
Prodotto chilometrico		L. 170 06

SETTIMANA CORRISPONDENTE NEL 1868.

Rete Adriatica (chilometri 1071)	L. 148,517 20	
Rete Mediterranea (chilometri 86)	» 32,388 52	
Totale per due reti (chilometri 1157)	L. 180,905 72	
Prodotto chilometrico		L. 156 36
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana		L. 13 70

Introiti dal 1° gennaio 1869.

Rete Adriatica (chilometri 1199 35)	L. 5,646,281 11	
Rete Mediterranea (chilometri 86)	» 997,950 »	
Totale sopra chilometri 1285 35	L. 6,644,231 11	
Prodotto chilometrico		L. 5,169 20

Introiti corrispondenti nel 1868.

Rete Adriatica (chilometri 1024 63)	L. 4,533,371 34	
Rete Mediterranea (chilometri 86)	» 833,827 92	
Totale sopra chilometri 1110 63	L. 5,367,199 26	
Prodotto chilometrico		L. 4,832 57
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio		L. 336 63

* Il 25 luglio è stato aperto all'esercizio il tratto dal Pianerottolo alla Starza, di chilometri 10.

2406

Avviso. 2418

Il signor Roberto Townley di Poggio Gagliardo ha inibito a Natale e Leopoldo e famiglia Marcucci, licenziati lavoratori di un di lui podere posto nel comune di Bagno a Ripoli, qualunque contrattazione senza un permesso in iscritto di esso proprietario.

Accettazione d'eredità
con benefizio d'inventario.

Il cancelliere reggente della regia pretura di Serravezza rende noto al pubblico:

Che sotto di 26 agosto 1869 la signora Margherita di Lorenzo Battelli vedova del fu Vincenzo Lombardi, quale madre, tutrice e legittima amministratrice dei propri figli minori Lorenza, Vittorio, Elvira, Corinna e Giovanni avuti col fu Vincenzo Lombardi, accettò, nell'interesse dei medesimi, col benefizio di legge e di inventario, la eredità intestata del fu Vincenzo Lombardi, morto in Serravezza li 7 luglio 1869.

Dalla cancelleria della Regia pretura di Serravezza, li 27 agosto 1869.
2400 G. B. PAPPALARDO, regg. canc.

Citazione per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento sessantanove, il giorno dodici agosto, in Foggia.

Ad istanza del reverendo canonico teologo D. Nicola Mascolo, qual procuratore del reverendo Capitolo di Manfredonia, dove domicilio, e nel nome e parte dello stesso Capitolo,

Io Michele Fania usciere presso la pretura di Foggia qui domiciliato alla strada Santo Domenico,

Ho dichiarato al signor Paolo Garzia, proprietario qui domiciliato, ed a tutti i debitori di canoni, censi ed altro, dovuti a quel Capitolo, giusta il ruolo esecutorio del ventinove agosto 1839, registrato a Foggia nel detto giorno, al registro primo, volume 136, foglio 72 retto, casella 4ª, grana ottanta, Gabaldi, che il detto ruolo deve rinnovarsi ed iscriversi a spese di tutti i reddenti notati in esso, che saranno pubblicati nel giornale e citati per editto, giusta la deliberazione del tribunale civile di Capitanata sedente in Lucera del tre corrente agosto, notato al num. 3230, di cancelleria il dì nove del corrente mese, Foschini.

Epperò ho citato, come s'intendono citati per editto da pubblicarsi sui giornali gli altri reddenti del Capitolo suddetto, anche ignoti e sconosciuti, notati qui sotto (1), il suddetto Paolo Garzia a comparire nel termine di mesi due presso il tribunale civile di Lucera per sentirsi far dritto alla presente domanda, ed a quelle che faran parte con apposite comparse, e condannati anche alle spese del giudizio, avendo dichiarato che le ragioni dello istante presso quel tribunale le sosterrà l'avvocato e procuratore del Capitolo D. Francesco Fania, domiciliato in Lucera, alla strada del Carmine, ove anche il Capitolo, per questo giudizio ha eletto il suo domicilio.

(1) 1. Giacomo Fascione - 2. Matteo e fratelli de Meo - 3. Raffaele Frattaroli - 4. Antonio Curti - 5. Costanza e Michele Spinelli - 6. Luigi Regnatelà - 7. Eredi di Giambattista Castigliego - 8. Domenico Guerra - 9. Rosa Vischi - 10. Eredi di Giambattista Ciamboli - 11. Eredi di Maria Michele Mondelli - 12. Matteo Castigliego - 13. Eredi di Leonardantonio Bonelli - 14. Domenico Fiore - 15. Paolo Pretè - 16. Eredi di Michele Giovanni Bozzelli - 17. Maria Giovanna Robustelli - 18. Luigi de Padova - 19. Violante Bonetti - 20. Domenico Impagliatiello - 21. Alfonso de Meo - 22. Giuseppe delli Guanti - 23. Eredi di Giuseppe Foglia - 24. Berlingieri de Nicastri - 25. Saveria Mettola - 26. Eredi di Giambattista Cessa - 27. Eredi di Sebastiano Fusillo - 28. Francesco Ruggiero - 29. Agnesa Garzia - 30. Vincenzo de Padova - 31. Eredi di Salvatore Petronè - 32. Monistero di Santa Chiara - 33. Giovanni Mondelli - 34 Eredi di Lorenzo Fascione - 35. Michele Carraba - 36. Comune di Manfredonia - 37. Eredi di Giacomo Gallifani - 38. Antonia Murzo - 39 Eredi di Benedetto Celentani - 40. Eleonora d'Angelo - 41. Eredi di Benedetto Adubbo - 42. Eredi di Giuseppe Penza - 43. Eredi di Giovanni Volpe - 44. Nicola Maria de Finis - 45. Francesco Fiore - 46. Paolo Longo - 47. Vincenzo Cibelli - 48. Maria Luigia Valente - 49. Francesco delli Guanti - 50. Eredi di Leone Valente - 51. Gaetano Castiglione - 52. Eredi di Antonio Caracciolo - 53. D. Paolo Garzia - 54. Eredi di Michele Radatti - 55. Michele Tomajuoli - 56. Matteo Tomajuoli - 57. Raffaele Raho - 58. Eredi di Silvestro Mastromatteo - 59. Marianna Pedicillo - 60. Eredi di Alessandro Chiecchio - 61. Peppina Pinto - 62. Vincenzo Montanaro - 63. Giacomo Antonio Pascarelli - 63. bis - Idem - 64. Eredi di Michele Antonio Trigiani - 65. Eredi di Giuseppe Ventrella - 66. Tommaso Ventrella - 67. Idem - 67. Giuseppe Ciardone - 68. Giambattista Cataneo - 69. Eredi di Michele Caputo - 70. Pietro Nobiletti - 71. Pietrantonio Nobiletti fu Nicola - 72. Michele Martella - 73. Michele d'Aucelli - 74. Michele de Angelis - 75. Tommaso Agricola - 75*bis*. idem - 75*bis*. idem - 75*bis*. idem - 75*bis*. idem - 76. Francescantonio Agricola - 77. Eredi di Carmine Agricola - 78. Domenico Russo - 79. Eredi di Michele Notarangelo - 79*bis*. idem - 80 Saverio de Feo Francesco Carbonelli - 81. Francesco del fu Saverio Perez - 82. Michele Paolino - 83. Eredi di Giuseppe Paolino - 83*bis*. idem - 84 Donato d'Amico - 85. Eredi di Angelo Antonio Foristerio - 86. Cristina Foristerio - 87. Santo Venditto - 88. Michele Venditto - 88*bis*. idem - 89. Michele Paolino - 90. Girolamo Laganella - 91. Eredi di Pietro di Francesco Panelli - 91*bis*. id. - 91*bis*. id. - 92. Eredi di Eustachio Protano - 93. Giuseppe Voto - 94. Saverio Speraddio - 95. Beatrice Perna - 96. Pancrazio Cocciardi - 97. Maria Michela Paolino di Alessandro - 98. Francesco Agricola fu Raffaele - 98*bis* idem - 98*bis*. idem - 98*bis*. idem - 99. Vedova Maria Girolamo Agricola, idem - 100. Matteo Paolino - 101. Angelantonio Giordano - 102. Eredi di Girolamo Giordano - 103. Berardino Ventrella - 104. Raffaele Valente - 105. Gabriele de Grazia fu Michelantonio - 106. Lucrezia Carbonelli fu Pasquale - 107. Berardino Ventrella - 108. Salvatore Ventrella - 109. Antonio Ventrella - 110. Eredi del fu Terenzio Ventrella, idem, idem - 111. Tommaso Ventrella 112. Raffaele Ventrella, idem, idem, id., idem - 113. Maria Vittoria Salvatore - 114. Matteo Salvatore - 115. Eredi di Berardino di Giuseppe Salvatore - 116. Pietro Panella fu Michele - 117. Michele Panella fu Giuseppe - 118. Agostino Panella fu Giuseppe - 119. Giovanni d'Avolio fu Michele - 120. Eredi di Michele d'Avolio e Celeste Paolino - 121. Eredi di Alessandro di Francesco Valente - 122. Emmanuele Valente, id. - 123 Eredi di Giambattista Panelli fu Giovannantonio - 124. Leonardo Antonio di Giovanni Paolino - 125. Giuseppe Graziano - 126. Mariangela d'Arcangelo di Mauro - 127. Giambattista di Monte - 128. Eredi di Leonardo Antonelli di Vincenzo - 129. Eredi di Eustachio Antonelli di Vincenzo - 130. Pietro de Cato - 131. Eredi di Alessandro Valente - 132. Giulio Valente - 133. Eredi di Pasquale Serra - 134. Eredi di Leonardo Pietro di Antonio Perna - 135. Rocco Falco, idem - 136. Eredi di Maria Giuseppa Falco - 137. Eredi di Rocco Trigiani, idem - 138. M.re Felice del fu Giuseppe Maria Prencipe - 139. Eustacchio di Giuseppe Russo - 140. Eredi di Pasquale di Diego Majorano - 141. Gaetano di Costanzo di Stolfo vedova di Pasquale Majorano, idem, idem, idem - 142. Andrea di Pasquale Majorano di Diego - 143. Costanzo fu Felice di Costanzo di Stolfo, idem - 144. Costanzo di Diego di Stolfo - 145. Michele Camparelli - 146. Giuseppe di Domenico Apricena - 147. Giuseppe del fu Michele Caputo di Giuseppe - 148. Eredi di Vincenzo di Michele di Giuseppe Caputo - 149. Eredi di Agostino di Francesco Panella - 150. Rocco Valente - 151 Domenico Giordano, idem - 152. Nicola Monitto - 153. Pietro Voto di Giovanni - 154. Leonardo Perez - 155. Eredi del fu Giuseppe Gentile - 156. Eredi di Francesco Leonardo di Stolfo, id., id. - 157. M re Giuseppe de Angelis, idem - 158. Santo Majorano - 159. M re Luigi Prencipe - 160. Giovanni di Matteo Draicchio - 161. Eredi di Domenico di Matteo Draicchio - 162. Erede di Michele di Matteo Draicchio - 163. Eredi di Maria Vincenza d'Errico - 164. Eredi di Santo Teodoro La Malva - 165. Antonio del Conte - 166. Nunzia Russo - 167. Carmine Russo - 168. Antonio fu Saverio Bramante ed eredi di Giuseppe Giovanni Bramante, idem, idem, idem, idem, idem, idem, idem - 169. Eredi di Giuseppe Giovanni Bramante, idem, idem - 170. Cirilio Mezzanotte - 171. Carmine Santaro, idem, idem - 172. Domenico Russo, idem, idem, idem - 173. Pietro d'Addetta di Carpino da Carmine Russo, idem.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata l'ho portata nella segreteria municipale di Foggia, consegnandola nelle mani di un impiegato della stessa, per non aver potuto rinvenire il domicilio dell'intimato signor Paolo Garzia, dopo le più accurate pratiche da me fatte, nè vi è stata persona alcuna, che me l'avesse saputo indicare.

Michele Fania, usciere.

Specifica:

Carta	L. 4 40
Repertorio e marca	» 1 20
Scritturazione	» 3 20
Originale e copia	» 1 00
Totale	L. 9 80

Nove e centesimi ottanta. - N. 1186.
Fania, usciere.

N. 3832 registrato a Foggia sul registro di cancelleria.

Il cancelliere
2390 ROSATI.

Estratto. 2380

Mediante pubblico istrumento del dì venticinque agosto mille ottocento sessantanove, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, il signor cav. Giuseppe del fu Luigi Vai ed il signor cav. commendatore Luigi di Giuseppe Vai, ambedue possidenti domiciliati in Firenze, il primo come usufruttuario ed il secondo come proprietario, attesa l'espropriazione per l'allargamento della via dei Martelli, faciente parte dei lavori occorrenti all'attuazione del piano regolatore edilizio della città di Firenze, dichiarato opera di pubblica utilità col R. decreto del dì 18 agosto 1866, hanno venduto e trasferito alla comunità di Firenze un palazzetto sull'angolo sud-ovest della via dei Martelli con la piazza del Duomo, ivi marcato del numero stradale 2, a cui confina: 1. a sud, piazza del Duomo; 2. a ponente, via dei Martelli; 3. a tramontana, Mazzoni; 4. a levante ed in più direzioni, Alessandri, Frangini e Carobbi; rappresentato al catasto della comunità di Firenze in sezione A, particelle 1287, 1288, 1290, 1291, 1292, art. di stima 888, con rendita imponibile di lire 2,152 35.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo di lire dugento sessantunmila quattrocento, che lire 256,400 prezzo dell'immobile, e L. 5,000 indennità di sgombro.

Il prezzo dell'immobile in L. 256,400, insieme coi frutti al cinque per cento dal dì 25 agosto 1869, dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze, salva la prova della libertà del fondo espropriato, decorsi che sieno trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge de' 25 giugno 1865.

Dott. LUIGI LUCII
proc. della comunità di Firenze.

Costituzione di Società.

Con contratto del dì 13 agosto 1869, rogato dal notaro Golini e registrato a Firenze li 18 detto al reg. 27, foglio 114, n. 3677, è stata instituita una Società in accomandita semplice fra i signori Oreste Baldini e Enrico Martelli, domiciliati in Firenze, il primo come socio accomandante, il secondo come socio accomandante e d'industria. La ditta della Società dovrà essere E. Martelli fu Michele, e amministratore Enrico Martelli che solo ha la firma sociale. La sede di questa Società è stabilita in Firenze, via Borgo degli Albizzi, n. 14, primo piano; suo scopo l'acquisto e la rivendita di generi di moda. Il capitale sociale è di italiane lire 11,378 05 da conferirsi nella cassa sociale per la rata di lire 9690 95 dal signor Baldini, e per la rata di lire 1687 10 dal signor Martelli.

FERDINANDO MARIOTTI.
2425 di commissione.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI

Settimana 35ª *dell'anno* 1869. 2409

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI	RITIRI
Risparmi	332	492	66,176 56	96,147 42
Depositi diversi	24	54	56,750 »	85,514 32
Casse affiliate di 1ª classe in conto corr.	»	»	»	11,592 17
Casse affiliate di 2ª classe idem	»	»	3,250 »	2,000 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme	»	»	126,176 56	195,253 91

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA